

DM Energy Release 2.0 – Regole operative

Allegato 1 al Decreto di approvazione

Indice

Premessa.....	4
PARTE I. Soggetti ammissibili alla manifestazione di interesse e definizioni.....	5
1. Definizioni	5
2. Soggetti ammissibili alla misura	9
3. Nuova capacità di generazione	9
PARTE II. Determinazione energia elettrica nella disponibilità del GSE	10
1. Definizione dell'energia disponibile	10
2. Distribuzione dell'energia collocata sul mercato dal GSE	10
3. Definizione dei profili di cessione contrattuale.....	10
PARTE III. Manifestazione di interesse	11
1. Cauzione	12
2. Determinazione del consumo medio annuale rilevante.....	12
3. Modalità di partecipazione	13
4. Tutela dei dati	14
5. Definizione della soglia minima di accettazione.....	15
PARTE IV. Procedura di assegnazione dell'energia elettrica a titolo di anticipazione	15
1. Modalità di svolgimento della Procedura di assegnazione.....	15
2. Algoritmo di assegnazione dell'energia	15
3. Modifiche soggettive dell'aggregazione prima della stipula del Contratto.....	15
3.1 Autorizzazione dell'aggregatore e recesso dell'Aggregato	16
3.2 Rinuncia dell'aggregatore all'assegnazione e alla sottoscrizione del Contratto	17
4. Rinuncia alla stipula del Contratto da parte del Cliente finale energivoro.....	17
5. Esiti della Procedura di Assegnazione	18
6. Adempimenti Antimafia	18
PARTE V. Contratto.....	18
PARTE VI. Sottoscrizione del Contratto, valorizzazione dei corrispettivi e garanzie nel Periodo di Anticipazione	20
1. Obblighi del Cliente finale energivoro/aggregatore	20
2. Logiche di calcolo del corrispettivo e modalità di erogazione	21
3. Fatturazione degli importi	22
4. Riconoscimento delle Garanzie di Origine.....	24

5.	Garanzie del Contratto.....	24
5.1	Garanzia Incondizionata	25
5.2	Garanzia Collettiva	30
5.3	Contributo de Minimis	30
6.	Riduzione della quantità oggetto di anticipazione.....	30
7.	Verifica dei consumi.....	32
8.	Recesso dell'aggregato successivamente alla stipula del Contratto	32
9.	Tempistiche per la realizzazione del progetto	33
10.	Determinazione della nuova capacità minima di generazione	34
11.	Entrata in esercizio degli impianti	35
12.	Contratto nel Periodo di restituzione	35
PARTE VII.	Addendum al Contratto	35
PARTE VIII.	Procedura competitiva	38
1.	Soggetti ammessi alla Procedura competitiva	38
2.	Contingente a disposizione per la procedura competitiva	39
3.	Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive.....	39
3.1	Requisiti soggettivi	39
3.2	Requisiti oggettivi	41
3.3	Requisiti specifici per tipologia di impianto	47
4.	Modalità di partecipazione	48
5.	Richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva	50
5.1	Instradamento della richiesta	51
5.2	Instradamento della richiesta Cluster A	52
5.3	Instradamento della richiesta Cluster B.....	52
5.4	Entrata in esercizio degli impianti che partecipano alla Procedura Competitiva	55
6.	Formazione della graduatoria	55
7.	Data di completamento dell'istanza	56
8.	Garanzie per la partecipazione alla Procedura	56
8.1	Caratteristiche generali delle garanzie	56
8.3	Tempistiche rilevanti e cause di escussione delle fidejussioni o di incameramento dei depositi cauzionali infruttiferi	59
9.	Cause di esclusione dalla graduatoria.....	60
10.	Rinuncia alla posizione in graduatoria	60

11.	Premio.....	61
PARTE IX.	Contratto di aggiudicazione.....	61
PARTE X.	Contratto e Contratto di Aggiudicazione nel Periodo di Restituzione	62
1.	Valutazione dell'adempimento relativo alla nuova capacità di generazione e dell'energia da restituire al GSE.....	62
2.	Definizione dell'energia nel Periodo di restituzione	65
3.	Determinazione dell'energia oggetto di restituzione.....	66
3.1	Modalità di individuazione dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari ...	69
3.2	Modalità e tempistiche di acquisizione delle misure.....	70
4.	Logiche di calcolo del corrispettivo di restituzione	71
5.	Restituzione delle Garanzia di Origine.....	72
6.	Partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento	72
7.	Modalità di restituzione	73
8.	Fatturazione degli importi	74
9.	Vantaggio residuo.....	75
10.	Modalità di calcolo del Vantaggio residuo.....	77
11.	Modalità di regolazione del Vantaggio residuo.....	78
PARTE XI.	Risoluzione e recesso	79
1.	Risoluzione o recesso intervenuti nel Periodo di anticipazione	79
2.	Risoluzione o recesso dal Contratto, dall'Addendum o dal Contratto di Aggiudicazione, intervenuti nel Periodo di restituzione	80
3.	Disposizioni comuni.....	80
PARTE XII.	Verifiche e controlli.....	81
1.	Modalità di svolgimento delle attività di verifica.....	81
2.	Revoca degli importi	82
3.	Restituzione degli importi	83
PARTE XIII.	Allegati	84
1.	Allegato 1 – Categorie di interventi ammissibili.....	84

Premessa

Il documento contiene le regole operative che disciplinano l'accesso al meccanismo di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 23, luglio 2024, n. 268, entrato in vigore in data 25 luglio 2024, come aggiornato dal Decreto del Ministro n.204 del 29/07/2025, nel seguito DM Energy Release 2.0 o Decreto, recante disciplina del meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Le Regole forniscono le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle previsioni del DM Energy Release 2.0 ai fini di avviare un meccanismo volto allo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (nel seguito, Clienti finali energivori), istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (nel seguito, CSEA) così come stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

Tale meccanismo prevede che:

- nelle more dell'entrata in esercizio della nuova capacità, i Clienti finali energivori interessati hanno la facoltà di richiedere al GSE l'anticipazione, per un periodo di trentasei mesi, di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile e delle relative garanzie di origine ad un prezzo di cessione definito dal GSE, da restituire in un periodo di venti anni a decorrere dall'entrata in esercizio degli impianti;
- l'anticipazione e la restituzione dell'energia elettrica avvengano attraverso un contratto per differenza a due vie, stipulato tra il GSE e i Clienti finali energivori o soggetti terzi, sulla base del medesimo prezzo di cessione, definito dal GSE tenuto conto del costo efficiente medio di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive.

Eventuali aggiornamenti delle regole operative saranno sottoposti per l'approvazione al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Per approfondimenti su temi specifici, si rimanda alla pubblicazione di idonea documentazione sul sito del GSE, nell'area riservata alla misura.

PARTE I. Soggetti ammissibili alla manifestazione di interesse e definizioni

1. Definizioni

Ai fini delle presenti Regole Operative si applicano, salvo per quanto di seguito specificato, le definizioni di cui all'art. 2 del Decreto:

Addendum: accordo tra il GSE, il Cliente finale energivoro/aggregatore, e il Soggetto Terzo Delegato con il quale il Cliente finale energivoro/aggregatore trasferisce, anche in quota parte, al Soggetto Terzo Delegato l'obbligo di realizzare nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio dell'energia oggetto di anticipazione nonché l'obbligo di restituzione dell'energia anticipata dal GSE, del controvalore delle relative GO e del Vantaggio Residuo di cui all'art. 2, comma 1, lett. r) del Decreto;

Aggregati: Clienti finali energivori che hanno sottoscritto un contratto di Aggregazione ai fini del Decreto, individuando un soggetto Aggregatore che agisce quale controparte del Contratto;

Aggregatore: soggetto capofila di un'Aggregazione che ha partecipato alla manifestazione di interesse alla Procedura di assegnazione, individuato dai singoli Clienti finali energivori facenti parte dell'Aggregazione attraverso un mandato senza rappresentanza, e che ha titolo a sottoscrivere il Contratto con il GSE in relazione al perimetro di aggregazione rappresentato;

Aggregazione: raggruppamento costituito da almeno due Clienti finali energivori aggregati che ha partecipato alla manifestazione di interesse alla Procedura di assegnazione;

Anticipazione: regolazione del differenziale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del Decreto, in relazione alla quantità di energia elettrica anticipata assegnata in esito alla Procedura di assegnazione, nonché il riconoscimento delle sottese GO;

Clienti finali energivori: soggetti, controparti del Contratto con il GSE, iscritti, alla data del 18 gennaio 2025, nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA per le annualità 2024 o 2025;

Contratto: accordo tra il GSE e il Cliente finale energivoro, anche in forma aggregata, avente ad oggetto:

- i) il diritto all'anticipazione dell'energia elettrica e delle relative Garanzie di Origine tramite la procedura di assegnazione di cui all'art. 4 del Decreto;
- ii) l'obbligo di realizzare nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di generare energia in misura pari almeno al doppio dell'energia oggetto di anticipazione nonché l'obbligo di restituzione dell'energia anticipata dal GSE, del controvalore delle relative GO e del Vantaggio Residuo di cui all'art. 2, comma 1, lett. r) del Decreto;

Contratto di aggiudicazione: accordo tra il GSE e il Soggetto Aggiudicatario della Procedura competitiva con il quale quest'ultimo assume l'obbligo di realizzare nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di generare energia in misura pari almeno al doppio dell'energia oggetto di anticipazione nonché l'obbligo di restituzione dell'energia anticipata dal

GSE, del controvalore delle relative GO e del Vantaggio Residuo di cui all'art. 2, comma 1, lett. r) del Decreto;

DM FERX: in prima applicazione Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 30 dicembre 2024, n. 457 recante *Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato*;

Energia elettrica nella disponibilità del GSE: energia nella disponibilità del GSE derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe omnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003;

Entrata in esercizio: data di primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell'installazione dei gruppi di misura e dell'attivazione della connessione da parte del Gestore di Rete, così come risultante dalla piattaforma GAUDÌ di Terna;

Garanzia di origine (di seguito GO): documento elettronico che attesta che una determinata quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224;

GME: Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.;

GSE: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

Impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:

- I. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
- II. i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, gli eventuali gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata, le opere elettriche, i trasformatori posti a monte del punto di connessione o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica;

Impianto fotovoltaico: è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;

Impianto eolico: è l'insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l'inverter e il sistema di controllo;

Impianto idroelettrico: l'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:

i. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;

ii. opere idrauliche. Le principali opere idrauliche sono esemplificate come segue:

1. traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;

2. organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri);

Non costituisce interconnessione funzionale la condivisione:

i. del punto di connessione tra più impianti idroelettrici anche se ubicati nella medesima localizzazione catastale;

ii. delle sole opere idrauliche, con esclusione dei servizi ausiliari, tra più impianti idroelettrici non riconducibili, anche a livello societario, a un unico produttore e dotati di distinte concessioni di derivazione d'acqua;

Nuova capacità di generazione: nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili con una potenza complessiva in grado di produrre energia pari almeno al doppio di quella oggetto del Contratto. È realizzata mediante:

1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno;

2) interventi di potenziamento ovvero di rifacimento di impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici che consentono un incremento di potenza pari almeno a 200 kW;

Obbligo di restituzione dell'energia anticipata: realizzazione di Nuova capacità di generazione in grado di produrre energia elettrica al termine del Periodo di restituzione pari, in valore atteso, a quella oggetto di anticipazione;

Periodo di anticipazione: periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2027;

Periodo di restituzione: periodo di 20 anni decorrenti dall'entrata in esercizio della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili;

Periodo di estensione: proroga del Periodo di restituzione per un massimo di ulteriori 20 anni;

Periodo rilevante: periodo rilevante delle transazioni nel Mercato di riferimento;

Potenza nominale di un impianto:

i. per gli impianti eolici, di potenza nominale superiore a 0,5 MW, somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; per impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, somma espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente

nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportati sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034;

ii. per gli impianti idroelettrici, la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua;

iii. per gli impianti fotovoltaici, minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;

Prezzo di cessione: prezzo determinato tenuto conto del costo efficiente unitario di produzione di energia rinnovabile da impianti di dimensione di scala efficiente che utilizzano tecnologie mature competitive, posto pari a 65 €/MWh. Tale prezzo assume un valore diverso nel Periodo di estensione come comunicato dal GSE;

Prezzo medio di valorizzazione delle GO: prezzo delle GO relativo al periodo di anticipazione, definito come la media dei prezzi medi ponderati delle GO determinati nelle sessioni di mercato MGO gestito dal GME svolte negli anni 2025, 2026 e 2027;

Procedura competitiva: procedura svolta dal GSE ai sensi dell'articolo 6-bis, per la selezione dei soggetti che assumono l'obbligo di cui alla lett. ii) della definizione di Contratto;

Procedura di assegnazione: procedura di assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE definita dall'art. 4 del Decreto;

Produttore/Produttore terzo: soggetto responsabile della realizzazione dell'intervento (nuova costruzione, potenziamento o rifacimento) e titolare del titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione, e all'esercizio dell'impianto nonché titolare del preventivo di connessione alla rete, intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, e firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto e del contratto di connessione/allacciamento alla rete elettrica;*Soggetto Richiedente:* soggetto che partecipa alla Procedura competitiva;

Soggetto terzo aggiudicatario: Soggetto terzo che risulti aggiudicatario in esito alla procedura competitiva di cui all'articolo 6-bis del Decreto;

Soggetto terzo delegato: soggetto terzo con cui il cliente finale energivoro/aggregatore ha sottoscritto l'Addendum per l'assunzione, anche in quota parte, degli obblighi di cui alla lett. ii) della definizione di Contratto;

Vantaggio residuo: minor valore tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione e la differenza, se positiva, tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il Periodo di anticipazione e il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il Periodo di restituzione.

2. Soggetti ammissibili alla misura

I soggetti ammessi sono i Clienti finali energivori. Si precisa che le imprese potranno partecipare al meccanismo singolarmente (Cliente finale energivoro) o attraverso Aggregazione (Clienti finali energivori in forma aggregata).

I Clienti finali energivori in forma aggregata (Aggregati) individuano un soggetto aggregatore (Aggregatore) che agisce come controparte con il quale il GSE sottoscriverà il Contratto.

Si precisa che sono ammessi alla presentazione della manifestazione di interesse anche le aziende che risultano alla data di pubblicazione del bando in fase di istruttoria nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di CSEA. Il GSE si riserva di effettuare eventuali controlli con CSEA stessa per verificare il rispetto del requisito.

3. Nuova capacità di generazione

La Nuova capacità di generazione (cfr. PARTE VI par. 10) è realizzata dalle imprese iscritte nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso CSEA anche attraverso Aggregazione, o da Soggetti terzi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L.181/2023 la nuova capacità di generazione è realizzata mediante:

- 1) nuovi impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici di potenza minima pari a 200 kW ciascuno;
- 2) impianti fotovoltaici, eolici o idroelettrici oggetto di potenziamento ovvero di rifacimento che consentano un incremento di potenza pari almeno a 200 kW.

Si rimanda all'Allegato 1 per la definizione completa della classificazione degli interventi ammissibili.

Gli impianti volti a realizzare la Nuova capacità di generazione dovranno entrare in esercizio successivamente al 30 aprile 2025, e comunque non oltre il termine di 40 mesi successivi alla data di sottoscrizione del Contratto; è fatto salvo il diritto del Cliente finale energivoro/aggregatore di chiedere una proroga di tale termine esclusivamente per cause di forza maggiore o nei casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione della Nuova capacità di generazione e sempreché tale ritardo non sia imputabile o ascrivibile al Cliente finale energivoro/aggregatore o al Soggetto terzo.

Detta proroga non potrà comunque superare il termine ultimo di entrata in esercizio degli impianti del 31 dicembre 2030.

Gli impianti individuati solo all'esito della Procedura Competitiva dovranno entrare in esercizio successivamente alla pubblicazione della relativa graduatoria.

PARTE II. Determinazione energia elettrica nella disponibilità del GSE

In conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto, il GSE pubblica il bando per l'assegnazione dell'energia elettrica nella sua disponibilità nei limiti della produzione attesa, comprese le relative GO e il profilo di cessione contrattuale.

1. Definizione dell'energia disponibile

Ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera e) del D.L.181/2023, la quantità di energia elettrica rinnovabile resa disponibile dal GSE è pari a 24 TWh annui, derivante dagli impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe omnicomprensive, di meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'art. 6 del medesimo D.Lgs.

La stima dell'energia nella disponibilità del GSE è stata effettuata sulla base dei dati di misura consuntivati per l'anno 2024.

2. Distribuzione dell'energia collocata sul mercato dal GSE

Al fine di fornire elementi informativi utili all'approvvigionamento di energia da parte dei Clienti finali energivori, di seguito viene data evidenza dell'energia collocata sul mercato dal GSE con la ripartizione sui volumi 2023 delle vendite per zona di mercato:

Zona	Misure [TWh]	% per zona su totale
NORD	15,1	63,74%
CSUD	2,7	11,49%
SUD	1,9	7,94%
CNOR	1,9	7,92%
SICI	0,9	3,90%
SARD	0,6	2,63%
CALA	0,6	2,38%
Totale	23,6	100,00%

3. Definizione dei profili di cessione contrattuale

La quota di energia assegnata è ripartita ai Clienti finali energivori/aggregatori sui diversi mesi dell'anno sulla base del profilo mensile dell'energia nella disponibilità del GSE. L'energia totale è, pertanto, ripartita secondo le quote mensili di seguito riportate.

MESE	% MENSILE
Gennaio	6%
Febbraio	6%
Marzo	8%
Aprile	10%
Maggio	11%
Giugno	11%
Luglio	11%
Agosto	10%
Settembre	8%
Ottobre	7%
Novembre	6%
Dicembre	6%
TOTALE	100%

Tabella 1: profili di cessione GSE

PARTE III. Manifestazione di interesse

Conformemente all'articolo 4 del Decreto, entro sessanta giorni dalla data di apertura del bando GSE, i Clienti finali energivori/aggregatori presentano una manifestazione di interesse per partecipare alla Procedura di Assegnazione dell'energia elettrica nella disponibilità dal GSE.

Nell'ambito della manifestazione di interesse, il Cliente finale energivoro, singolo o in forma aggregata, indica il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione non superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tenuto da CSEA. In caso di Cliente finale in forma aggregata, tali requisiti valgono per ciascuna delle imprese facenti parte dell'Aggregazione.

È inoltre facoltà del Cliente finale energivoro/aggregatore indicare un valore minimo di energia elettrica al di sotto del quale si rinuncia già in fase di presentazione della manifestazione di interesse all'assegnazione dell'energia elettrica, senza escussione della cauzione (soglia minima di accettazione).

Il GSE assegna ai Clienti finali energivori, in fase di anticipazione, il volume di energia elettrica nella propria disponibilità ripartito mensilmente secondo le percentuali di cui alla tabella 1, in relazione alla quantità richiesta e le GO imputabili a tale energia anticipata.

Nel caso in cui l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto ecceda la quantità nella propria disponibilità, il GSE provvede a ripartire la quantità di energia elettrica in modo proporzionale ai volumi oggetto di richiesta.

La manifestazione di interesse prevede, inoltre, una dichiarazione relativa all'autorizzazione al GSE finalizzata esclusivamente all'acquisizione e utilizzo dei dati e delle misure relativi alla energia elettrica tramite acquisizione dei dati disponibili presso CSEA, Acquirente Unico S.p.A. e/o i Gestori di Rete territorialmente competenti.

Il Cliente finale energivoro può presentare una sola manifestazione di interesse. È preclusa la possibilità che uno stesso Cliente finale energivoro possa presentarsi come Cliente finale singolo e come Aggregatore in più di una manifestazione di interesse.

La presentazione della manifestazione di interesse da parte del Cliente finale energivoro/aggregatore è subordinata al versamento della cauzione definita nel paragrafo successivo.

1. Cauzione

Possono presentare la manifestazione di interesse i Clienti finali energivori/aggregatori che prestino al GSE idonea cauzione di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto.

Il Cliente finale energivoro/aggregatore effettua un bonifico dell'importo di 10.000,00 € al seguente conto corrente bancario (IBAN: IT2000200805351000500092152 SWIFT CODE: UNCRITMMXXX, intestato Gse SpA presso UNICREDIT SpA) con la seguente causale: "Energy Release 2.0 – cauzione [*inserire P.IVA cliente finale/aggregatore*]".

Tale importo è determinato pari al 3% del prodotto tra il prezzo forward 2025 sulla piattaforma EEX, il consumo minimo per l'iscrizione all'elenco Energivori di CSEA e la durata del periodo di anticipazione (3 anni).

La cauzione è restituita dal GSE al Cliente finale energivoro/aggregatore entro 15 giorni dalla sottoscrizione del Contratto (cfr. Parte VI) ovvero a fronte dell'esclusione dalla Procedura di assegnazione o della rinuncia alla stipula del Contratto.

La cauzione sarà restituita dal GSE senza applicazione di interessi e tramite versamento sul conto corrente bancario dichiarato in fase di presentazione della manifestazione di interesse. Qualora il Cliente finale energivoro/aggregatore non provveda alla stipula del Contratto entro le tempistiche stabilite, il GSE provvede a trattenere definitivamente la relativa cauzione.

2. Determinazione del consumo medio annuo rilevante

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Decreto, il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica. In caso di Aggregazione, tali requisiti valgono per ciascun Aggregato.

Il GSE acquisisce le informazioni relative al consumo annuale rilevante ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica tramite uno scambio informativo con CSEA.

Tale valore, nel rispetto di quanto previsto nel Decreto, viene confrontato con il volume di energia richiesto in anticipazione dal Cliente finale energivoro/aggregatore nell'ambito della manifestazione di interesse.

Ai fini della Procedura di assegnazione, quindi, il GSE considera quale volume di energia elettrica richiesto in anticipazione il minore tra i consumi rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica comunicati da CSEA e il valore dell'energia richiesto dal Cliente finale energivoro con la manifestazione di interesse.

Si precisa che, in caso di Aggregazione, nella Procedura di assegnazione è considerato il minore tra il volume di energia richiesto dall'Aggregato nella manifestazione di interesse e la sommatoria dei consumi di tutti i singoli Aggregati così come comunicati da CSEA.

3. Modalità di partecipazione

Il Cliente finale energivoro/aggregatore che intende presentare una manifestazione di interesse per accedere al meccanismo deve seguire la procedura guidata di registrazione sul portale Area Clienti del GSE per l'inserimento dei propri dati anagrafici al seguente link: <https://areaclienti.gse.it>. Al medesimo indirizzo è possibile consultare il manuale utente (di seguito manuale) <https://www.gse.it/ManualeUtente> per la registrazione.

Il Cliente finale energivoro, anche in forma aggregata, dovrà necessariamente essere registrato con codice fiscale e P.IVA. Non è possibile, in ogni caso, presentare manifestazioni di interesse per persone fisiche.

La registrazione può essere effettuata anche da un soggetto che opera per conto del Cliente finale energivoro/aggregatore in qualità di "utente" secondo le modalità definite nel manuale.

Resta ferma la sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente finale energivoro/aggregatore.

A seguito del completamento della fase di registrazione o nel caso in cui il Cliente finale energivoro/aggregatore sia già censito negli archivi del GSE, sarà necessario sottoscrivere il servizio Energy Release – ER 2.0 tra quelli disponibili, al fine di gestire le fasi operative e amministrative per la stipula del Contratto e per lo scambio dei dati tra Cliente finale energivoro/aggregatore e il GSE.

A seguito della creazione della manifestazione di interesse mediante l'apposita funzionalità del servizio ER 2.0, il Cliente finale energivoro/aggregatore dovrà:

- rispondere ai quesiti presenti nella pagina web relativi ai dettagli della manifestazione di interesse;
- scaricare la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN), che recepirà le informazioni indicate in precedenza nell'apposita pagina web;

- caricare nel portale informatico la suddetta dichiarazione, debitamente sottoscritta e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- procedere all'inoltro telematico della manifestazione di interesse.

Al termine di tale fase, l'istanza risulterà in stato "INVIATA".

Inoltre, in caso di Aggregazione, al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie per la gestione delle manifestazioni di interesse, deve essere trasmesso al GSE l'elenco nominativo comprensivo di P.IVA e codice fiscale di tutti gli Aggregati (ivi compreso lo stesso Aggregatore, laddove sia anche un partecipante all'Aggregazione).

Si evidenzia che eventuali documenti integrativi richiesti nella fase di accreditamento devono essere forniti esclusivamente tramite Portale entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

4. Tutela dei dati

I dati personali comunicati dai Clienti finali energivori e/o dalla CSEA, nonché dagli altri Soggetti competenti e coinvolti nell'ambito e ai fini della Procedura per accedere al meccanismo saranno oggetto di trattamento, per quanto di competenza del GSE, per le finalità afferenti all'espletamento della medesima procedura come descritta all'intero di tali Regole Operative ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "GDPR", nonché del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i. e per le attività ad essa correlate e connesse.

Sulla base di quanto previsto dalle richiamate fonti normative di settore, i dati oggetto del trattamento saranno gestiti nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione, adeguatezza e necessità, fino a che non siano state esaurite le finalità del trattamento da parte del GSE e, comunque, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dai conseguenti contratti attuativi.

Il Titolare del trattamento dei dati è il GSE che ha provveduto a nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ex art. 37 del citato GDPR, per ogni necessità di chiarimenti circa la gestione dei dati o per l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 12 e ss. del GDPR contattabile agli indirizzi Mail: rpd@gse.it – PEC: rpd@pec.gse.it.

Specifiche informative ex artt. 13 e 14 del predetto Regolamento saranno rese disponibili nell'ambito del format di dichiarazione sostitutiva che sarà presentata al GSE in fase di manifestazione di interesse nonché nei successivi atti contrattuali con il fine di fornire ogni ulteriore informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto, trasparente e sicuro, in considerazione del particolare contesto in cui i dati saranno trattati.

Si rammenta, infine, che il GSE cura il costante aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati per adeguarla alle modifiche della normativa in materia, dandone idonea comunicazione se necessario e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

5. Definizione della soglia minima di accettazione

Il Cliente finale energivoro/aggregatore, in fase di presentazione della manifestazione di interesse, dichiara l'eventuale soglia minima di accettazione, vale a dire il valore di energia annuale assegnato in esito alla Procedura di assegnazione al di sotto del quale rinuncia alla sottoscrizione del Contratto.

Nel caso in cui alla singola istanza venga assegnato un quantitativo di energia minore del valore indicato come soglia minima dal soggetto (ovvero inferiore alla soglia minima identificata dal GSE), che viene escluso dalla Procedura di assegnazione e l'energia sarà ripartita tra gli altri Clienti finali energivori/aggregatori. L'esclusione dalla procedura comporta la restituzione da parte del GSE della cauzione.

Si precisa che nel caso di Aggregazione, la soglia minima indicata dall'Aggregatore in fase di presentazione della manifestazione di interesse è quella complessiva.

PARTE IV. Procedura di assegnazione dell'energia elettrica a titolo di anticipazione

1. Modalità di svolgimento della Procedura di assegnazione

Il GSE, ricevute le manifestazioni di interesse, verifica i requisiti previsti e procede con l'assegnazione dell'energia oggetto di anticipazione secondo quanto illustrato nei paragrafi seguenti.

2. Algoritmo di assegnazione dell'energia

Il volume di energia elettrica offerto in anticipazione dal GSE è assegnato, su base annua, e ripartito mensilmente, secondo le percentuali di cui alla tabella 1, ai Clienti finali energivori in relazione alla quantità richiesta con la manifestazione di interesse.

Se l'ammontare complessivo di energia elettrica richiesto da tutti i partecipanti alla manifestazione di interesse eccede la quantità nella disponibilità del GSE, la quantità è assegnata in modo proporzionale alle richieste accolte.

Si precisa che l'algoritmo assegnerà un valore di energia in MWh all'anno, arrotondato per difetto.

3. Modifiche soggettive dell'aggregazione prima della stipula del Contratto

Dopo la pubblicazione degli esiti della Procedura di assegnazione, l'Aggregatore ha facoltà, secondo le tempistiche di seguito riportate di:

- Autorizzare i singoli aggregati a recedere dall'Aggregazione al fine di consentire a ciascuno di stipulare autonomamente il Contratto ovvero di rinunciare alla stipula (cfr. par. 3.1);

- rinunciare alla stipula del Contratto, con conseguente liberazione automatica dei singoli aggregati (cfr. par. 3.2).

Le rinunce e le richieste di stipula del Contratto, la cui efficacia sarà subordinata all'esito positivo dell'istruttoria sulla documentazione trasmessa, possono essere presentate esclusivamente mediante le funzionalità informatiche messe a disposizione dal GSE sul portale dedicato.

3.1 Autorizzazione dell'aggregatore e recesso dell'Aggregato

È data facoltà all'Aggregatore di autorizzare, mediante il modulo che il GSE metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale, trasmesso a mezzo PEC al seguente indirizzo energyrelease2.0@pec.gse.it, entro la scadenza comunicata dal GSE, il recesso dei singoli Aggregati dall'Aggregazione; questi ultimi hanno facoltà di presentare istanza di recesso dall'Aggregazione (sottoscritta congiuntamente con l'Aggregatore), tramite le funzionalità informatiche e nell'arco di una finestra temporale definita e resa pubblica dal GSE sul proprio sito istituzionale.

Una volta usciti dall'Aggregazione tramite l'apposita interfaccia grafica gli Aggregati potranno:

- stipulare autonomamente il Contratto per la quota di energia a ciascuno aggiudicata;
- rinunciare alla facoltà di sottoscrizione del Contratto.

La quota spettante a ciascun Aggregato che ha esercitato il recesso dall'Aggregazione è determinata dal GSE sulla base del rapporto tra il dato del consumo del Cliente finale energivoro che recede dall'Aggregazione, e la sommatoria dei consumi rilevanti relativi a tutti gli Aggregati inizialmente ricompresi nell'Aggregazione.

Si precisa che il dato di consumo utilizzato nel calcolo delle predette quote è il maggiore tra il valore dei consumi relativi all'anno 2024 e il valore dei consumi relativi all'anno 2025 rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica comunicati da CSEA al GSE.

Non è permesso ai Clienti finali energivori che hanno partecipato alla manifestazione di interesse tramite un'Aggregazione richiedere l'adesione a un'Aggregazione diversa.

Resta fermo il termine per l'eventuale sottoscrizione del Contratto indicato nella parte V da parte dell'Aggregato (31/01/2026).

A seguito della fuoriuscita di uno o più Aggregati, la nuova quota di energia assegnata all'Aggregatore è rideterminata dal GSE sulla base della sommatoria dei consumi attribuiti agli Aggregati rimasti nell'Aggregazione.

3.2 Rinuncia da parte dell'aggregatore all'assegnazione e alla sottoscrizione del Contratto

È data facoltà all'Aggregatore di rinunciare all'assegnazione e alla sottoscrizione del Contratto, senza escussione della cauzione di cui all'art. 4, comma 2, del Decreto, nell'arco di una finestra temporale definita e resa pubblica dal GSE sul proprio sito istituzionale, utilizzando le funzionalità informatiche messe a disposizione dal GSE sul portale dedicato.

Il GSE provvede a dare comunicazione dell'accettazione della rinuncia all'Aggregatore e agli Aggregati tramite mail.

Resta inteso che, laddove l'Aggregatore non provveda alla stipula del Contratto ovvero alla rinuncia formale alla stessa entro le tempistiche stabilite, il GSE provvede a trattenere definitivamente la relativa cauzione.

In caso di accoglimento dell'istanza di rinuncia, gli Aggregati hanno la facoltà di procedere autonomamente alla stipula del Contratto, limitatamente alla quota di energia spettante, nell'arco di una finestra temporale definita e resa pubblica dal GSE sul proprio sito istituzionale. L'istanza di stipula autonoma del Contratto da parte dell'Aggregato dovrà essere presentata esclusivamente mediante le funzionalità informatiche messe a disposizione dal GSE sul portale dedicato. Il GSE provvede a dare apposita comunicazione all'Aggregato dell'accettazione dell'istanza.

La quota spettante a ciascun Aggregato è determinata dal GSE sulla base del rapporto tra il dato del consumo del Cliente finale energivoro e la sommatoria dei consumi relativi a tutti gli Aggregati.

Si precisa che il dato di consumo utilizzato nel calcolo delle quote è il maggiore tra il valore dei consumi relativi all'anno 2024 e il valore dei consumi relativi all'anno 2025 rilevanti ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica comunicati da CSEA al GSE.

Non è permesso ai Clienti finali energivori che hanno partecipato alla manifestazione di interesse tramite un'Aggregazione richiedere l'adesione a un'Aggregazione diversa.

Non saranno in ogni caso ammesse richieste pervenute con modalità diverse rispetto a quelle sopra indicate o successivamente alla scadenza definita dal GSE.

4. Rinuncia alla stipula del Contratto da parte del Cliente finale energivoro

È data facoltà ai Clienti finali energivori, di rinunciare alla stipula del Contratto, senza escussione della cauzione di cui all'art. 4, comma 2, del Decreto, nell'arco di una finestra temporale definita e resa pubblica dal GSE sul proprio sito istituzionale.

L'istanza di rinuncia potrà essere presentata esclusivamente mediante le funzionalità informatiche messe a disposizione dal GSE sul portale dedicato. Il GSE provvede a dare apposita comunicazione al Cliente finale energivoro dell'accettazione dell'istanza.

Resta inteso che laddove il Cliente finale energivoro non provveda alla stipula del Contratto ovvero alla rinuncia formale alla stessa entro le tempistiche stabilite, il GSE provvede a trattenere definitivamente la relativa cauzione.

Non saranno in ogni caso ammesse richieste pervenute con modalità diverse rispetto a quelle sopra indicate o successivamente alla scadenza definita dal GSE.

5. Esiti della Procedura di Assegnazione

Completata la Procedura di Assegnazione e a valle delle eventuali modifiche soggettive sopra descritte, il GSE comunica la quantità di energia oggetto di anticipazione e, in caso di Aggregazione, la percentuale delle GO spettanti all'Aggregato sulla base dei relativi consumi, con lettera di esito pubblicata all'interno del portale messo a disposizione dal GSE ivi inclusi i casi di esclusione dalla Procedura di assegnazione.

6. Adempimenti Antimafia

Ai fini dell'erogazione degli importi spettanti, i soggetti sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., e sono tenuti a inoltrare al GSE, prima della stipula del Contratto, annualmente e, comunque, in caso di modifica dell'assetto societario, la documentazione prevista dal medesimo Decreto legislativo, mediante l'apposita applicazione presente nell'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), denominata "Documentazione Antimafia".

Si precisa che in caso di Aggregazione, l'erogazione del corrispettivo di anticipazione è subordinata all'esito positivo della verifica della documentazione antimafia trasmessa da ciascun Aggregato.

Al riguardo, si specifica che il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio, tramite le Prefetture, l'informativa antimafia per tutti gli operatori che ricevono "*provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, [...] atti e contratti il cui valore complessivo*" sia superiore a € 150.000,00, calcolato sull'intera durata del periodo di validità del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 83 del D.lgs.159/2011 s.m.i..

PARTE V. Contratto

Il Contratto si compone di due periodi:

- il Periodo di anticipazione è compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2027 e disciplinato dalla Parte VI, è finalizzato all'anticipazione dell'energia assegnata in esito alla Procedura di assegnazione e delle relative GO;
- il Periodo di restituzione è di 20 anni dall'entrata in esercizio della Nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, e disciplinato dalla Parte X, ed è finalizzato alla realizzazione di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio dell'energia oggetto di anticipazione e alla restituzione dell'energia anticipata dal GSE, del controvalore delle relative GO, eventualmente esteso al massimo di ulteriori 20 anni funzionali alla restituzione del

Vantaggio Residuo di cui all'art. 2, comma 1, lett. r) del Decreto. Gli adempimenti contrattuali afferenti a tale Periodo possono essere trasferiti dal cliente finale energivoro/aggregatore sottoscrittore del Contratto al soggetto terzo delegato tramite sottoscrizione dell'Addendum. In tali casi, la durata del Contratto è limitata al Periodo di anticipazione. I Clienti finali energivori/aggregatori che non hanno già stipulato l'Addendum né il Contratto di aggiudicazione, hanno la facoltà di trasferire gli obblighi di realizzazione di nuova capacità, tramite sottoscrizione dell'Addendum, anche successivamente allo svolgimento della Procedura competitiva e comunque entro 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto.

Il Contratto ha per oggetto:

- i. la regolazione del differenziale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del Decreto, in relazione alla quantità di energia elettrica assegnata in esito alla Procedura di assegnazione, nonché il riconoscimento delle sottese GO, secondo le modalità previste dal Decreto e dalle presenti Regole Operative;
- ii. l'obbligo di realizzare, entro 40 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all'energia oggetto di anticipazione, secondo le modalità previste dal Decreto e dalle presenti Regole Operative;
- iii. l'obbligo di restituzione dell'energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle relative GO, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera d) e 11, commi 1, 5, 6 e 7 del DM 30 dicembre 2024, secondo le modalità previste dal Decreto e dalle presenti Regole Operative;
- iv. l'obbligo di regolazione del Vantaggio Residuo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. r) del Decreto.

Il GSE si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento della Nuova capacità di generazione per tutto il tempo necessario al recupero dei crediti vantati dal GSE e secondo le modalità che il GSE stesso pubblicherà sul proprio sito istituzionale.

Il contraente conferisce mandato al GSE per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna S.p.A.

Il GSE notificherà a Terna, l'inserimento dell'Impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE alla prima data utile, compatibilmente con le tempistiche previste dal Codice di rete. Resta inteso che la suddetta facoltà non pregiudica il diritto del GSE a richiedere il pagamento del credito e l'eventuale risarcimento del danno con azioni legali presso le sedi competenti.

A seguito dell'integrale recupero degli importi vantati, il GSE provvederà a escludere l'impianto dal proprio contratto di dispacciamento alla prima data utile.

PARTE VI. Sottoscrizione del Contratto, valorizzazione dei corrispettivi e garanzie nel Periodo di Anticipazione

A seguito della comunicazione degli esiti della Procedura di assegnazione dell'energia elettrica a titolo di anticipazione, il GSE abilita i Clienti finali energivori/aggregatori assegnatari alle funzionalità di stipula contrattuale. Una volta accettate le clausole contrattuali, è possibile scaricare la dichiarazione di accettazione generata dal Portale che dovrà essere trasmessa, tramite l'apposita funzionalità, debitamente sottoscritta e accompagnata dal documento di identità del firmatario.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche sulla documentazione trasmessa, il GSE procederà all'attivazione del Contratto rendendone disponibile una copia tramite il portale.

Salvo quanto specificatamente previsto per le Aggregazioni (cfr. par. 3 della Parte IV), il Cliente finale energivoro/aggregatore è tenuto, entro il termine ultimo del 31/01/2026, a sottoscrivere il Contratto mediante le funzionalità informatiche messe a disposizione dal GSE sul portale dedicato; oltre tale termine, la sottoscrizione si considera tacitamente rinunciata.

L'energia elettrica assegnata in esito alla Procedura di assegnazione resta nella disponibilità del GSE, che provvede a collocarla sui mercati organizzati gestiti dal GME.

È fatto divieto al Cliente finale energivoro/aggregatore di cedere i diritti e gli obblighi discendenti dall'Anticipazione.

È possibile cedere i diritti e gli obblighi discendenti dall'Anticipazione nell'ambito di operazioni societarie che rientrino in una complessiva riorganizzazione societaria che non contrastino con i principi e gli obiettivi generali delineati dal Decreto e dal Decreto-legge 181/2023.

1. Obblighi del Cliente finale energivoro/aggregatore

Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente finale energivoro/aggregatore è tenuto a:

- realizzare anche indirettamente nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, mediante la costruzione di uno o più nuovi impianti da fonti rinnovabili ovvero il potenziamento o il rifacimento di uno o più impianti da fonti rinnovabili, aventi le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 1, lettera g), del Decreto per una capacità minima di generazione, espressa in MWh nel seguito definita al paragrafo 10;
- garantire che l'impianto o gli impianti siano entrati in esercizio non prima del 1° maggio 2025 ovvero che entreranno in esercizio entro il termine di 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, salvo il diritto del Cliente finale energivoro/aggregatore di richiedere una proroga;
- costituire a favore del GSE, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, una garanzia, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a copertura della mancata entrata in esercizio, entro 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all'energia oggetto di anticipazione. La garanzia dovrà essere resa

disponibile in formato digitale, firmata digitalmente e caricata sulla relativa sezione del Portale informatico; dovrà inoltre avere le caratteristiche descritte nel dettaglio ai successivi paragrafi 5, 5.1 e 5.2;

- comunicare al GSE, entro 90 giorni, la data di entrata in esercizio di ciascun Impianto, precisando i dati identificativi dell'Impianto/degli Impianti e la quota di energia elettrica dedicata alla restituzione;
- trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all'Impianto/agli Impianti, alle relative caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate;
- comunicare tempestivamente al GSE qualsiasi variazione relativa all'Impianto/agli Impianti;
- comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferiti all'Impianto/agli Impianti, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti autorità che incida o possa incidere sulla efficacia o validità del titolo ovvero sulla disponibilità, funzionalità e/o sulla produttività dell'Impianto/degli Impianti stesso/stessi;
- comunicare tempestivamente al GSE ogni variazione e/o modifica in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi;
- trasmettere al GSE, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia, ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, annualmente e comunque, in caso di modifica dell'assetto societario, la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata nel Portale informatico;
- comunicare tempestivamente al GSE l'insorgenza di uno dei cosiddetti indicatori della crisi ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 ovvero di un evento che possa incidere negativamente sulla continuità aziendale dell'Operatore ovvero l'iscrizione nel Registro dei Protesti;
- garantire che gli impianti presentati ai fini della restituzione siano dotati di apposita apparecchiatura di misura dell'energia prodotta e immessa.

Il Cliente finale energivoro/aggregatore è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali cause di forza maggiore o di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione in nessun modo imputabili o ascrivibili al Cliente finale energivoro/aggregatore o al Soggetto terzo e intervenuti nel corso dei 40 mesi successivi alla sottoscrizione, trasmettendo la relativa documentazione a comprova.

Il GSE valuta la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della proroga anche a seguito di eventi calamitosi attestati dalle Autorità competenti e accerta le ulteriori cause di forza maggiore.

2. Logiche di calcolo del corrispettivo e modalità di erogazione

Per ogni mese del Periodo di anticipazione il GSE, in relazione alla quota mensile del volume assegnato:

a) riconosce il differenziale, qualora negativo, tra il Prezzo di Cessione e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica (nel seguito denominato il Prezzo di Vendita);

b)compensa o provvede a richiedere al Cliente finale energivoro/aggregatore il differenziale, qualora positivo, tra il Prezzo di Cessione e il Prezzo di Vendita.

Si precisa che l'obbligo di regolazione dei differenziali in oggetto si protrae sino alla fine del Periodo di anticipazione, indipendentemente dall'entrata in esercizio di nuova capacità.

Il corrispettivo sarà riconosciuto dal GSE al Cliente finale energivoro o, in caso di Aggregazione, all'Aggregatore che si impegna a trasferirlo agli Aggregati.

Ai fini della regolazione del differenziale, il volume di energia aggiudicato annualmente sarà ripartito sulle diverse mensilità, come previsto alla Parte II, paragrafo 3. Il GSE determina il valore mensile del corrispettivo sulla base del prodotto tra la quota mensile di energia aggiudicata e il differenziale tra il Prezzo di cessione e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia:

$$\text{Corrispettivo}_m = (P_{\text{cessione}} - P_{\text{vendita}_m}) * Q_{\text{assegnata}_m}$$

Dove:

P_{cessione} : Prezzo di cessione;

P_{vendita_m} : il prezzo medio mensile di vendita dell'energia elettrica collocata sul mercato organizzato a pronti da parte del GSE, calcolato come somma algebrica dei prezzi medi aritmetici mensili formati nelle zone di mercato in cui il GSE opera (MGP zonali) ponderati alle relative percentuali di vendita (Parte II, paragrafo 2);

$Q_{\text{assegnata}_m}$: quota mensile di energia aggiudicata (MWh).

Si precisa che i corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal GSE, previsti dall'art.8 comma 4 del Decreto, sono trattenuti mensilmente dalle spettanze maturate ed erogate dal GSE stesso.

Il GSE trattiene inoltre la Garanzia collettiva dai differenziali dovuti in ciascun mese al Cliente finale energivoro/aggregatore.

3. Fatturazione degli importi

Per ogni mese del periodo di anticipazione compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2027 il GSE, in relazione alla quota mensile del volume assegnato:

- a) riconosce il differenziale, qualora negativo, tra il Prezzo di Cessione e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica (Prezzo di Vendita);
- b) conguaglia o provvede a richiedere al cliente finale/aggregatore il differenziale, qualora positivo, tra il Prezzo di Cessione e il Prezzo di Vendita;

- c) trattiene o provvede a richiedere al cliente finale/aggregatore ai sensi di quanto previsto dal Decreto all'art. 8 comma 4, un corrispettivo posto a carico dei soggetti ammessi al meccanismo di anticipazione;
- d) applica la trattenuta ai fini dell'alimentazione della garanzia collettiva.

Entro il giorno 25 del mese $m+1$ (m mese di competenza del corrispettivo), il GSE determina e comunica al cliente finale/aggregatore l'ammontare degli importi spettanti che può essere fatturato al GSE o, in caso di differenziale negativo, l'ammontare fatturato dal GSE al Cliente finale energivoro/aggregatore.

La corresponsione del differenziale può avvenire solo a valle del completamento della procedura di fatturazione, a carico del Cliente finale energivoro/aggregatore, da concludersi entro l'ultimo giorno del mese $m+1$, al fine di ottenere il pagamento l'ultimo giorno lavorativo del mese $m+2$ (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

Con riferimento alla corresponsione degli importi relativi alle competenze del 2025, il GSE effettuerà un unico pagamento con data valuta l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di fatturazione. L'erogazione degli importi è condizionata al buon esito della valutazione della garanzia incondizionata da parte del GSE relativa alle annualità 2025 e 2026 disciplinata nei successivi paragrafi.

Il termine di pagamento è subordinato:

- a. al completamento, da parte del Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo, delle informazioni di numero fattura nel preliminare di fattura entro l'ultimo giorno calendariale del mese; diversamente, la scadenza sarà posticipata all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di fatturazione (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma);
- b. alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate della fattura emessa. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte dello SdI non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora;
- c. alla ricezione della liberatoria a seguito delle verifiche effettuate dal GSE, come previsto dal DM 18 gennaio 2008, n. 4, concernente le modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973 in materia di "disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

Nel caso in cui gli importi calcolati risultino negativi (a favore del GSE), ossia quando il Prezzo di Vendita sia inferiore al Prezzo di Cessione, il GSE provvederà, entro la fine del mese $m+1$, all'emissione della fattura elettronica nei confronti del Cliente finale energivoro/aggregatore, il quale dovrà saldarla entro la fine del mese $m+2$.

In relazione ai corrispettivi posti a carico dei soggetti ammessi al meccanismo di anticipazione, il GSE, entro la fine del mese $m+1$, emetterà fattura elettronica procedendo alla compensazione con gli importi erogati mensilmente. In caso di mancata compensazione, il GSE si riserva la facoltà di richiederne il pagamento.

Gli importi dovuti al GSE, qualora non corrisposti, saranno recuperati anche mediante compensazione con le somme relative alle produzioni dei mesi successivi, eventualmente riferite ad altri contratti.

Si precisa che l'obbligo di corresponsione dei differenziali si protrae sino alla fine del periodo di anticipazione, indipendentemente dall'entrata in esercizio della nuova capacità.

4. Riconoscimento delle Garanzie di Origine

Nel rispetto della normativa vigente, il GSE riconosce mensilmente le GO ai singoli Clienti finali energivori, in funzione dell'energia assegnata dal GSE in fase di esito della Procedura di assegnazione.

Il GSE riconosce le GO ai soggetti energivori che fanno parte di un'Aggregazione sulla base dei consumi dei singoli partecipanti. Ogni Cliente finale energivoro dovrà provvedere all'apertura di un conto proprietà presso il GSE le cui modalità operative sono descritte al seguente link <https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/garanzia-dorigine/documenti>.

Le GO saranno riconosciute e automaticamente annullate ai Clienti finali energivori sul conto proprietà degli stessi.

Le GO annullate entro il 31 marzo dell'anno "n" potranno essere utilizzate per attestare i consumi dell'anno "n-1". Esclusivamente con riferimento al primo anno del Periodo di anticipazione, per attestare i consumi dell'anno 2025, potranno essere utilizzate le GO riconosciute nell'ambito del Contratto, annullate entro il 30 aprile 2026.

5. Garanzie del Contratto

Ai fini della sottoscrizione del Contratto il GSE acquisisce idonee garanzie, commisurate al valore dell'energia anticipata anche attraverso l'eventuale previsione di strumenti di ripartizione dei rischi tra i Clienti finali energivori/aggregatori interessati.

È, pertanto, previsto un sistema misto di garanzie:

Garanzia incondizionata - garanzia crescente per il Periodo di anticipazione con importi aggiornabili annualmente rispetto all'energia anticipata, che viene svincolata con l'entrata in esercizio di tutta la capacità minima di generazione come definita nel successivo par. 10.

Garanzia collettiva - trattenuta di una parte del corrispettivo erogato dal GSE a garanzia della nuova capacità FER da realizzare. La restituzione delle trattenute avverrà a seguito dell'entrata in esercizio di tutti gli impianti/interventi per tutti gli assegnatari, necessari a garantire la capacità minima di generazione, nei limiti delle risorse residue e proporzionalmente agli importi versati. Il GSE, inoltre, può mettere in atto forme di compensazione con eventuali corrispettivi che il Cliente finale energivoro/aggregatore riceve dal GSE, in virtù di contratti in essere.

Nel caso di inadempimento contrattuale, il GSE procederà al recupero degli importi anticipati avvalendosi nel seguente ordine di:

- Garanzia incondizionata;
- compensazione con eventuali corrispettivi;
- Garanzia collettiva.

Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva comunque di recuperare ogni eventuale importo indebitamente percepito nell'ambito anche di altri rapporti contrattuali in essere, mediante compensazione tra le diverse partite economiche e tramite l'eventuale subentro nel contratto di dispacciamento in immissione.

Il GSE, inoltre, provvederà a effettuare le azioni di recupero degli importi volte anche a rialimentare la Garanzia collettiva.

5.1 Garanzia Incondizionata

Entro il 28 febbraio 2026 il Cliente finale energivoro/aggregatore è tenuto a costituire a favore del GSE una garanzia incondizionata ed escutibile a prima richiesta. La garanzia può essere presentata, alternativamente, sotto forma di:

- deposito cauzionale infruttifero, costituito mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (IBAN: IT2000200805351000500092152; Banca: Unicredit S.p.a.; BIC: UNCRITMMCS). La contabile del versamento eseguito dovrà poi essere caricata sulla relativa sezione del Portale informatico;
- fideiussione bancaria o assicurativa, resa disponibile in formato digitale, firmata digitalmente in formato PADES o CADES da un Legale rappresentante avente i giusti poteri di firma, dimostrati mediante la trasmissione di relativa procura o visura camerale o altro documento equivalente e caricata sulla relativa sezione del Portale informatico. La garanzia deve essere costituita in forma incondizionata ed escutibile a prima richiesta e deve espressamente contenere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento entro 30 (trenta) giorni a semplice richiesta del GSE, nel seguito denominata la “Garanzia incondizionata, escutibile a prima richiesta”. La Garanzia deve essere redatta secondo il format che il GSE metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale e rilasciata da istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, iscritti nell'elenco delle banche abilitate al ramo “cauzioni” presso Banca d'Italia o dagli intermediari finanziari non bancari (“Intermediari 106”) o dai confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (“confidi maggiori”) oppure, in alternativa, dalle compagnie assicurative abilitate al rilascio di polizze fideiussorie. Con riferimento a queste ultime, si specifica che sono autorizzate al rilascio delle cauzioni unicamente le imprese assicurative in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività

assicurativa sul territorio italiano ai sensi del D. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, che siano iscritte presso l'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e abilitate all'esercizio del ramo "cauzione", il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito del suddetto Istituto, all'interno dell'Albo "RIGA".

Le Compagnie assicurative emittenti le garanzie devono, inoltre:

- avere un rating di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Standard & Poor's/Fitch e/o Moody's Investor Service o uguale o superiore a B+ se rilasciato dall'agenzia A.M. Best;
- qualora non in possesso di un rating come definito al punto soprastante, presentare una dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore, attestante di non essere state oggetto di attribuzione di alcun rating da parte delle Agenzie di Rating di cui al suddetto punto e di aver effettuato una raccolta di premi assicurativi relativi al biennio antecedente l'anno di emissione della garanzia nei seguenti rami:
 - ramo incendio, per un importo non inferiore a 150.000.000,00 € (centocinquantamiloni) per singolo anno;
 - ramo responsabilità civile, per un importo non inferiore a 150.000.000,00 € (centocinquantamiloni) per singolo anno;
 - ramo cauzioni, per un importo non inferiore a 10.000.000,00 € (diecimiloni) per singolo anno.

Rimane a carico dell'Operatore l'onere della verifica, all'atto dell'emissione della garanzia, dell'assenza di condizioni ostative, comunicate da IVASS, afferenti a eventuali divieti o interdizioni emanati nei confronti dell'ente emittente.

Indipendentemente dalla tipologia dell'ente emittente, infine, le garanzie fideiussorie devono essere verificabili telematicamente tramite la consultazione di una piattaforma digitale operante con tecnologie basate su registri distribuiti o, in alternativa, tramite una sezione dedicata del sito web della banca o della compagnia assicuratrice. In mancanza della possibilità di verifica telematica, la garanzia sarà verificata tramite un'istanza di conferma dell'autenticità della stessa, inviata all'emittente a mezzo Posta Elettronica Certificata, la risposta alla quale dovrà pervenire al GSE entro 5 giorni lavorativi.

Le Garanzie incondizionate devono essere presentate in relazione ai tre anni del periodo di anticipazione secondo il seguente schema:

la prima Garanzia incondizionata, afferente agli anni 2025 e 2026, deve essere costituita dal Cliente finale energivoro/aggregatore per un importo calcolato dal GSE sulla base degli importi anticipati con riferimento all'anno 2025 e sulla stima del 2026 e presentata entro il 28 febbraio dello stesso anno.

Si precisa che l'erogazione degli importi con competenza 2025 e l'annullamento delle relative GO sono condizionate al buon esito della valutazione da parte del GSE, della garanzia incondizionata relativa alle annualità 2025 e 2026.

Entro il 31 marzo 2027, la Garanzia incondizionata deve poi essere aggiornata mediante appendice di adeguamento, con il nuovo importo da garantire calcolato sulla base dei volumi oggetto di anticipazione, relativamente anche al terzo anno di Contratto (2027).

Qualora il Cliente finale energivoro/aggregatore non costituisca ovvero non aggiorni (mediante appendice di adeguamento) la Garanzia Incondizionata entro i termini previsti, il GSE sospende il Contratto e di conseguenza l'erogazione dei corrispettivi e il riconoscimento delle GO. Analogamente il GSE sospende il Contratto e di conseguenza l'erogazione dei corrispettivi e il riconoscimento delle GO anche qualora l'esito della verifica delle suddette Garanzie sia negativo.

La Garanzia Incondizionata è costituita a favore del GSE a presidio degli importi oggetto di anticipazione concessi dal GSE al Cliente finale energivoro/aggregatore nonché della realizzazione da parte di quest'ultimo, entro 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, della Nuova capacità di generazione. La garanzia incondizionata deve essere di durata annuale automaticamente rinnovabile sino al compiuto adempimento delle medesime obbligazioni.

Il valore economico della Garanzia incondizionata, a copertura del 10% dell'importo erogato, viene calcolato dal GSE sulla base delle seguenti logiche:

Garanzia Anno 2026

Alla stipula del Contratto, il GSE calcola l'importo della garanzia incondizionata come di seguito:

$$VGA_{2026} = 10\% * (\text{Importo dell'anticipazione relativamente all'anno 2025} + (n^{\circ} \text{ GO} \times P_{med} \text{ Go}_{2024}) + ((P_{med2026} - P_{cessione}) \times EN_{2026}) + (n^{\circ} \text{ GO} \times P_{med} \text{ Go}_{2024}))$$

dove

VGA₂₀₂₆: Valore della garanzia incondizionata relativa alle annualità 2025 e 2026;

P_{med}: Prezzo medio annuo calcolato dal GSE sulla base del prezzo PUN index mensile per i mesi consuntivi, pubblicato dal GME e sulla base dei prodotti forward annuo baseload di mercato, disponibili sulla piattaforma EEX (P_{med}) per i mesi non ancora consuntivati per l'anno di riferimento;

P_{cessione}: Prezzo di cessione;

Importo dell'anticipazione relativamente all'anno 2025: stima dell'ammontare economico relativo al differenziale spettante per il 2025, determinata sulla base dei prezzi medi di vendita registrati per i mesi da gennaio a novembre; per il mese di dicembre è utilizzata la stima sulla base dei prodotti forward annuo baseload di mercato, disponibili sulla piattaforma EEX.

EN₂₀₂₆ = Energia assegnata in anticipazione dal GSE al cliente finale nel 2026;

Pmed Go₂₀₂₄ = Prezzo medio di negoziazione delle GO relative all'anno solare di riferimento.

Garanzia Anno 2027

Entro il mese di febbraio dell'anno 2027 il GSE calcola l'importo della garanzia valida per il terzo anno di anticipazione e la pubblica sul portale:

$$\text{VGA}_{2027} = 10\% * (\text{Importo dell'anticipazione relativamente all'anno 2025} + (\text{n}^\circ \text{GO} \times \text{Pmed Go}_{2024}) + \text{Importo dell'anticipazione relativamente all'anno 2026} + (\text{n}^\circ \text{GO} \times \text{Pmed Go}_{2025}) + ((\text{Pmed}_{2027} - \text{P cessione}) \times \text{EN}_{2027}) + (\text{n}^\circ \text{GO} \times \text{Pmed Go}_{2026}))$$

Il cliente finale fornisce l'appendice di adeguamento alla garanzia con il nuovo importo entro il 31 marzo 2027.

La sospensione del Contratto a causa del mancato aggiornamento dell'importo della garanzia non comporta la proroga dei 40 mesi per l'entrata in esercizio dell'impianto.

All'entrata in esercizio della nuova capacità di generazione, il GSE provvede a svincolare la fideiussione o a restituire l'importo tramite bonifico utilizzando le coordinate bancarie inserite dal Cliente finale energivoro/aggregatore sul portale alle controparti che hanno scelto tale modalità. Nel caso in cui il Contratto preveda l'entrata in esercizio di una molteplicità di impianti, la garanzia incondizionata viene restituita con l'entrata in esercizio dell'ultimo impianto.

Si precisa che la Garanzia Incondizionata:

- nell'ipotesi in cui il Cliente finale energivoro/aggregatore individui un Soggetto terzo delegato, anche solo per una quota parte, il GSE provvederà a svincolare la Garanzia versata dal Cliente finale Energivoro/aggregatore solo a seguito della presentazione e valutazione positiva di una Garanzia Incondizionata dello stesso importo e con le medesime caratteristiche da parte del Soggetto terzo delegato.

La Garanzia in oggetto dovrà essere presentata dal Soggetto terzo delegato al GSE alla sottoscrizione dell'Addendum. Qualora la delega riguardi solo una quota parte dell'energia contrattualizzata, a seguito della valutazione positiva della garanzia prestata dal Soggetto terzo delegato, il Cliente finale energivoro/aggregatore delegante potrà adeguare di conseguenza l'importo della garanzia originariamente trasmessa al GSE, mediante appendice di adeguamento.

La valutazione positiva della Garanzia Incondizionata è necessaria ai fini della partecipazione del Soggetto terzo delegato alla Procedura competitiva per la quota di energia contrattualizzata nell'Addendum;

- sarà svincolata all'entrata in esercizio di tutta la Nuova capacità di generazione in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all'energia oggetto di anticipazione;
- sarà inoltre svincolata nel caso in cui il Cliente finale energivoro/aggregatore non risulti assegnatario della Procedura competitiva. In tale fattispecie, la Garanzia incondizionata sarà restituita solo dopo il pagamento/riscossione del premio di cui alla PARTE VIII par. 11). e alla sottoscrizione del Contratto di aggiudicazione da parte del soggetto assegnatario della Procedura competitiva e al versamento di quest'ultimo delle garanzie richieste dal GSE nella Procedura competitiva.

La Garanzia incondizionata sarà, inoltre, restituita entro 30 giorni:

- in caso di rinuncia formale all'anticipazione, pervenuta precedentemente all'erogazione dei pagamenti;
- qualora il Cliente finale energivoro/aggregatore presenti per il 2027 una nuova garanzia, con l'importo adeguato, emessa da un ente differente rispetto a quello della garanzia presentata in origine (2025/2026).

Gli Aggregati sono responsabili, ciascuno per la propria quota, congiuntamente con l'Aggregatore per le obbligazioni assunte con la stipula del Contratto, salvo che lo stesso dimostri di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- rating attribuito ad un External Credit Assessment Institution (ECAI) associato ad un Credit Quality Step non superiore a livello 4;
- capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione della Nuova capacità di generazione nella seguente misura:
 - il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100.000.000 €;
 - il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100.000.000 € e fino a 200.000.000 €;
 - il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200.000.000 €;

dove l'importo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato come prodotto della Nuova capacità di generazione con riferimento ad un impianto fotovoltaico ubicato al centro Italia per il costo specifico di investimento indicato nella Tabella 1, (Costi specifici di investimento) di cui al DM FERX; la capitalizzazione dovrà essere dichiarata secondo il Format che il GSE metterà a disposizione e non è estendibile al gruppo societario di appartenenza;

- ha un contratto di servizi in essere con Terna (e.g. dispacciamento, capacity market, interrompibilità) per una capacità almeno pari alla capacità da realizzare funzionale alla restituzione.

In alternativa alla responsabilità congiunta, l'Aggregatore può versare al GSE una garanzia Incondizionata pari al doppio del valore della garanzia (VGA).

5.2 Garanzia Collettiva

Il GSE trattiene una quota pari a 3 €/MWh dai differenziali dovuti in ciascun mese al Cliente finale energivoro/aggregatore ai sensi dell'Art. 4.1, lettera a del Decreto per l'intero Periodo di Anticipazione.

La trattenuta, unitamente alle trattenute afferenti alla totalità del Contratto, alimenta un deposito cauzionale collettivo infruttifero sul quale il GSE potrà rivalersi in caso di inadempimento di una o più delle controparti (ivi incluso il Cliente finale energivoro/aggregatore) a obbligazioni previste a loro carico dal Contratto.

La quota sarà restituita al Cliente finale energivoro/aggregatore, al netto degli importi da recuperare per i casi di inadempimento e senza applicazione di interessi a seguito dell'entrata in esercizio di tutti gli impianti di tutti gli assegnatari, necessari a garantire gli obblighi restitutori dei medesimi.

In caso di recesso il GSE non restituirà le somme trattenute a titolo di deposito cauzionale definitivo.

Gli eventuali importi, o quota parte di essi che residuano dalle trattenute operate dal GSE, vengono corrisposti a tutti i soggetti beneficiari adempienti, proporzionalmente alle trattenute versate a seguito dell'entrata in esercizio della nuova capacità rinnovabile.

Si precisa che la Garanzia Collettiva non sarà oggetto di trasferimento ad un Soggetto terzo delegato ovvero ad un Soggetto terzo aggiudicatario in esito alla Procedura competitiva per l'assegnazione della nuova capacità di generazione.

5.3 Contributo de Minimis

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera f) del Decreto a copertura dei costi sostenuti dai Clienti finali energivori/aggregatori per la garanzia Incondizionata, il GSE riconosce un contributo ai sensi del regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 sugli aiuti «*de minimis*» per un valore complessivo di 100.000.000 di euro. Il contributo potrà essere richiesto secondo modalità e tempistiche che saranno rese note dal GSE attraverso apposita procedura e secondo quanto previsto dalla Delibera ARERA 583/2024/R/eel e ss.mm.ii..

6. Riduzione della quantità oggetto di anticipazione

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) del Decreto è facoltà del Cliente finale energivoro/aggregatore modificare in riduzione la quantità di energia elettrica oggetto di anticipazione.

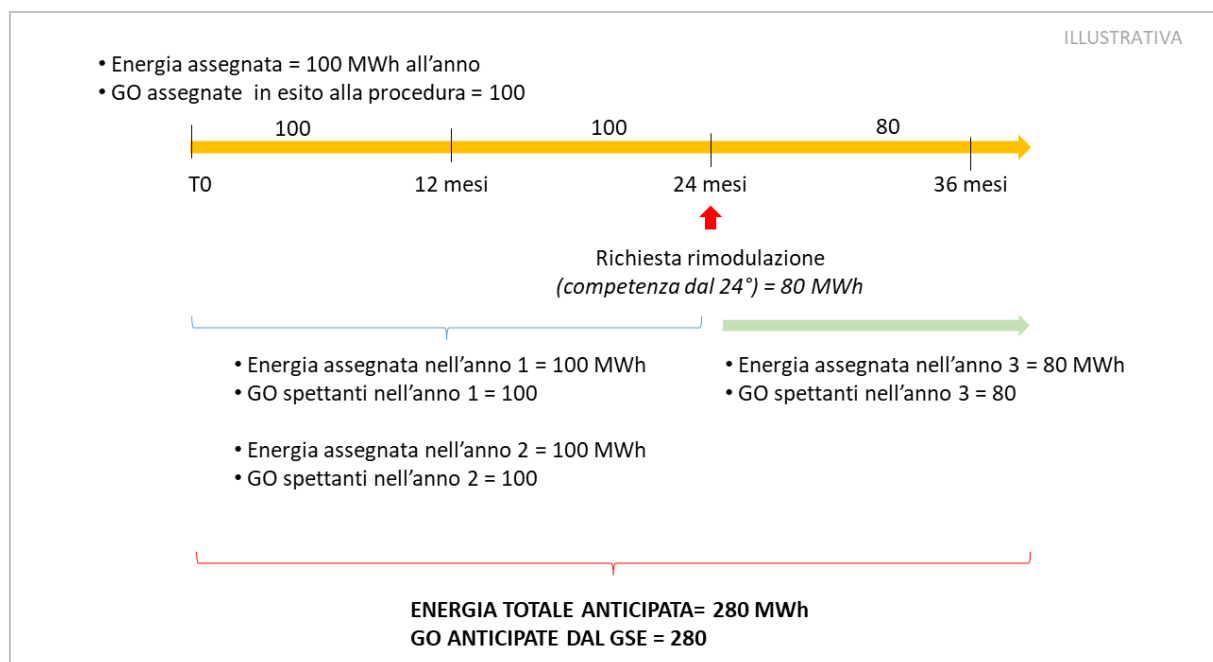
La richiesta dovrà essere inoltrata al GSE tramite la funzionalità messa a disposizione sull'applicativo del GSE. La rimodulazione sarà efficace a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la comunicazione è stata ricevuta dal GSE.

La modifica della quantità oggetto di anticipazione comporta un aggiornamento:

- dei corrispettivi generati dal contratto a due vie;
- delle GO assegnate ricalcolate con le medesime logiche applicate dal GSE in fase di assegnazione, sulla base dell'energia che ancora dovrà essere anticipata dal GSE;
- della nuova capacità di generazione che il Cliente finale energivoro/aggregatore è tenuto a realizzare.

Si precisa che la rimodulazione della quantità oggetto di anticipazione comporta una riduzione della nuova capacità di generazione da realizzare proporzionale alle mensilità ancora non erogate dal GSE.

Nel seguito uno schema di sintesi relativo al processo descritto.



Ai fini dell'aggiornamento della garanzia incondizionata, le rimodulazioni del volume di energia oggetto di anticipazione saranno prese in considerazione solo se richieste antecedentemente al calcolo della garanzia da parte del GSE.

Ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera h) del Decreto, con riferimento alle quantità di energia elettrica oggetto del Contratto per cui sia stato sottoscritto l'Addendum oppure per le quantità che non siano state selezionate nell'ambito della Procedura Competitiva, non è consentito ai Clienti finali energivori/aggregatori avvalersi delle facoltà di recesso e di rimodulazione delle stesse quantità.

I Clienti finali energivori/aggregatori possono, in ogni caso, avvalersi delle facoltà di recesso e di rimodulazione in riduzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere e) ed f) per le quantità di energia elettrica oggetto del Contratto per cui siano stati selezionati nell'ambito della procedura competitiva o che non siano oggetto dell'Addendum.

7. Verifica dei consumi

Sulla base delle informazioni comunicate annualmente da CSEA, il GSE verifica che il valore dei consumi rilevanti ai fini dell'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di energia sia superiore o uguale al valore annuo dell'energia oggetto di anticipazione.

Nel caso in cui tali consumi risultino inferiori al valore dell'energia oggetto di anticipazione, il GSE si riserva la facoltà di rimodulare l'energia assegnata considerandola pari al consumo rilevante comunicato da CSEA.

Tale rimodulazione comporterà l'adeguamento:

- della nuova capacità minima di generazione da realizzare;
- dell'importo delle erogazioni mensili corrisposte per la regolazione del contratto a due vie;
- del numero delle GO spettanti.

Nell'anno successivo rispetto alla rimodulazione in riduzione sopra descritta, qualora i consumi comunicati da CSEA risultassero superiori all'energia oggetto di anticipazione così rimodulata, il GSE potrà aggiornare nuovamente il valore dell'energia in anticipazione, nel rispetto del valore assegnato al cliente finale in esito alla Procedura di assegnazione.

Si precisa che il GSE potrà richiedere direttamente al Cliente finale energivoro/aggregatore il consumo rilevante, nel caso in cui per qualsiasi ragione, CSEA non trasmetta al GSE il dato richiesto.

8. Recesso dell'aggregato successivamente alla stipula del Contratto

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del Contratto, uno o più partecipanti all'aggregazione vogliano rinunciare alla partecipazione al meccanismo ovvero recedere anticipatamente, l'Aggregatore comunica al GSE tale volontà con la presentazione di apposita istanza sottoscritta congiuntamente al soggetto Aggregato.

Il recesso parziale anticipato comporta l'obbligo di restituzione in capo all'aggregatore di tutti gli importi corrisposti e del controvalore delle relative GO imputabili al partecipante che intende recedere anticipatamente, alla data di presentazione dell'istanza.

Il GSE provvederà ad escludere l'aggregato dall'aggregazione, rimodulando l'energia oggetto di anticipazione e ridefinendo le percentuali di ripartizione delle GO nell'ambito dell'aggregato.

La rimodulazione dell'energia avrà effetto dalla data di decorrenza del Contratto.

Le nuove percentuali GO spettanti ai singoli partecipanti che rimangono nell'aggregazione saranno valide a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione dell'istanza.

L'energia spettante all'aggregazione a valle del recesso dell'aggregato sarà calcolata dal GSE sulla base del rapporto tra la sommatoria dei consumi rilevanti¹ associati ai partecipanti

¹ ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica comunicati da CSEA

all'aggregazione e la sommatoria dei consumi rilevanti¹ associati a tutti i partecipanti che componevano inizialmente l'aggregazione.

Tanto premesso, il recesso dell'aggregato comporta il ricalcolo dei corrispettivi erogati fino alla data di efficacia del recesso sulla base del nuovo valore di energia spettante all'aggregazione con conseguente recupero delle maggiori somme erogate.

Inoltre, l'aggregatore è tenuto alla restituzione del valore economico delle GO trasferite all'aggregato che recede, valorizzate secondo il Prezzo medio di negoziazione delle GO per ciascun anno di riconoscimento dei titoli, reso disponibile dal GME al GSE.

Si precisa che il GSE non è mai tenuto alla restituzione di alcun importo.

L'aggregatore dovrà provvedere alla restituzione in oggetto entro 90 giorni dall'esercizio della facoltà di recesso dell'aggregato.

L'erogazione economica ai sensi del Contratto sarà sospesa nel suo complesso fino al pagamento degli importi comunicati.

In assenza di adempimento, il GSE si riserva di avviare le ulteriori azioni volte al recupero degli importi. Il credito del GSE per il recupero degli importi anticipati, ivi incluso il controvalore delle relative GO, potrà essere oggetto di compensazione con altre partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in essere tra le parti.

9. Tempistiche per la realizzazione del progetto

Il Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo delegato è tenuto a comunicare eventuali cause di forza maggiore o casi di ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi finalizzati alla realizzazione di nuova capacità di generazione in nessun modo imputabili o ascrivibili al Cliente finale energivoro/aggregatore o al Soggetto terzo delegato e intervenuti entro i 40 mesi successivi alla sottoscrizione del Contratto.

L'invio della relativa documentazione a comprova potrà avvenire entro il termine di 40 mesi successivi alla data di sottoscrizione del Contratto.

La comunicazione trasmessa al GSE dovrà riportare una descrizione dettagliata delle specifiche circostanze di forza maggiore o ritardo e dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione comprovante quanto rappresentato.

Il GSE valuta ai fini dell'eventuale accoglimento o rigetto, anche solo parziale, della richiesta di proroga, le cause di forza maggiore derivanti da eventi calamitosi attestati dalle autorità competenti e le ulteriori cause di forza maggiore riscontrate dal GSE.

In caso di accoglimento della richiesta di proroga, il GSE comunicherà la durata della proroga, fermo restando che l'entrata in esercizio dell'Impianto/i non potrà avvenire oltre il termine del 31 dicembre 2030.

Ove in tale data la nuova capacità non sia entrata integralmente in esercizio, il Cliente finale energivoro/aggregatore/soggetto terzo delegato sarà tenuto a restituire gli importi corrisposti dal GSE secondo le modalità indicate nella Tabella del par. 1, parte X. In tale ipotesi, eventuali

differenziali corrisposti dal Cliente finale energivoro/aggregatore/soggetto terzo delegato al GSE restano acquisiti in via definitiva al GSE. La mancata restituzione degli importi comporta l'escussione delle garanzie previste dal Contratto e l'adozione, ove necessario, di provvedimenti per il recupero di quanto dovuto.

Il Cliente finale energivoro/aggregatore/soggetto terzo delegato sarà tenuto a comunicare al GSE il venir meno delle predette condizioni in modo tempestivo.

10. Determinazione della nuova capacità minima di generazione

La nuova capacità di generazione minima finalizzata alla restituzione dell'energia è determinata considerando il volume di energia assegnato e deve essere in grado di produrre energia almeno pari al doppio del rapporto tra l'energia anticipata dal GSE nel Periodo di anticipazione e le ore equivalenti di funzionamento riferite alle singole fonti utilizzate e, per il fotovoltaico, alla zona di riferimento.

Ai fini della definizione della potenza oggetto del Contratto, il Cliente finale energivoro/aggregatore individua la nuova capacità minima di generazione da realizzare che garantisca il rispetto della condizione di seguito riportata:

$$\text{Capacità minima di generazione (MWh)} = \sum (\text{potenza minima eolica} * \text{Heq}_{\text{eolico}} + \text{potenza minima FTV} * \text{Heq}_{\text{FTVi}} + \text{potenza minima idroelettrica} * \text{Heq}_{\text{idroelettrico}}) \geq 2 * \text{EA}/20$$

dove:

$$\text{potenza minima eolica (MW)} = \max ((\%_e \text{ EA}/20) * 2 / \text{Heq}_{\text{eolico}}; 0,200)$$

$$\text{potenza minima FTV (MW)} = \max ((\%_{\text{ftv}} \text{ EA}/20) * 2 / \text{Heq}_{\text{FTVi}}; 0,200)$$

$$\text{potenza minima idroelettrica (MW)} = \max ((\%_{\text{idro}} \text{ EA}/20) * 2 / \text{Heq}_{\text{idroelettrico}}; 0,200)$$

$\%_{\text{fonte}}$ = percentuale di energia relativa alla singola fonte che il cliente finale/aggregatore prevede di realizzare. Si precisa che la somma delle tre percentuali dovrà essere pari a 100%

Heq = ore equivalenti medie di funzionamento differenziate per fonte e zona

i = zona (solo per FTV)

EA (MWh) = energia anticipata dal GSE nel periodo di anticipazione.

Le Heq di riferimento, determinate sulla base dei dati medi storici di produzione relativi al parco impianti gestiti dal GSE, sono riportate nella tabella di seguito:

fonte/zona	Nord	Centro	Sud
Fotovoltaico	1.000	1.200	1.400
Eolico	2.000		
Idroelettrico	2.100		

Tabella 2: ore equivalenti utili alla determinazione della potenza minima

Si precisa che, indipendentemente dal valore dell'energia anticipata dal GSE, dalla zona e dalla fonte di realizzazione della nuova capacità di generazione, ai sensi del disposto normativo (cfr. art 2, comma 1, lettera g) la potenza minima da realizzare per singolo impianto o intervento di potenziamento/rifacimento è pari a 200 kW.

11. Entrata in esercizio degli impianti

Per entrata in esercizio si intende il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, a seguito dell'installazione dei gruppi di misura e dell'attivazione della connessione da parte del Gestore di Rete, così come risultante dalla piattaforma GAUDÌ di Terna. Tale data corrisponde pertanto con la Interim Operational Notification (ION) di cui al capitolo 1A del Codice di Rete.

Fatto salvo quanto previsto dal par. 3 della parte I, l'impianto dovrà entrare in esercizio successivamente al 30 aprile 2025, e comunque non oltre il termine di 40 mesi successivi alla data di sottoscrizione del Contratto.

L'impianto può ritenersi in esercizio solo quando risulti totalmente conforme, sia per quanto attiene alla potenza installata sia per quanto attiene alla configurazione complessiva, a quanto autorizzato.

La data di entrata in esercizio, per gli interventi di rifacimento o potenziamento, qualora GAUDÌ riporti una data di entrata in esercizio non corrispondente alla definizione di cui al presente paragrafo (perché, ad esempio, corrispondente al primo funzionamento in parallelo con la rete dell'impianto nella configurazione antecedente l'intervento di rifacimento e non a quello successivo al completamento dei lavori dell'intervento stesso), coincide con la data, dichiarata e documentata dal Cliente finale energivoro/aggregatore mediante l'invio di un'apposita dichiarazione rilasciata dal Direttore lavori.

Si precisa che la comunicazione dell'entrata in esercizio del nuovo impianto/potenziamento/rifacimento dovrà avvenire entro 90 giorni dalla stessa ed è nell'esclusiva responsabilità del Cliente finale energivoro o dell'aggregatore.

12. Contratto nel Periodo di restituzione

Per la disciplina dell'esecuzione del Contratto nel Periodo di restituzione, si veda la Parte X.

PARTE VII. Addendum al Contratto

Il Cliente finale energivoro/aggregatore ha la facoltà di trasferire, in tutto o pro quota, al Soggetto terzo delegato i seguenti obblighi del Contratto:

- i. realizzare, entro 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto, nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al

- doppio rispetto all'energia oggetto di anticipazione, secondo le modalità previste dal Decreto e dalle presenti Regole Operative;
- ii. restituzione dell'energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle relative G.O., nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera d) e 11, commi 1, 5, 6 e 7 del DM 30 dicembre 2024, secondo le modalità previste dal Decreto e dalle presenti Regole Operative;
 - iii. regolazione dell'eventuale Vantaggio Residuo così come calcolato nelle presenti Regole Operative.

Il GSE si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento della Nuova capacità di generazione per tutto il tempo necessario al recupero dei crediti vantati dal GSE e secondo le modalità che il GSE stesso pubblicherà sul proprio sito istituzionale.

Il contraente conferisce mandato al GSE per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna S.p.A.

Il GSE notificherà a Terna, l'inserimento dell'Impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE alla prima data utile, compatibilmente con le tempistiche previste dal Codice di rete. Resta inteso che la suddetta facoltà non pregiudica il diritto del GSE a richiedere il pagamento del credito e l'eventuale risarcimento del danno con azioni legali presso le sedi competenti.

A seguito dell'integrale recupero degli importi vantati, il GSE provvederà a escludere l'impianto dal proprio contratto di dispacciamento alla prima data utile.

Laddove il Soggetto terzo delegato non realizzi direttamente l'intera Nuova capacità di generazione, ma la faccia realizzare ad altri Produttori, deve essere in ogni caso:

- utente del dispacciamento in immissione della Nuova capacità di generazione per tutto il Periodo di restituzione; e comunque
- realizzare una quota di potenza pari ad almeno il 95% con riferimento alla potenza funzionale alla restituzione, in qualità di Produttore.

Con riferimento alla potenza residua funzionale all'installazione del doppio della capacità, il Soggetto terzo delegato, per tutto il Periodo di restituzione, è utente del dispacciamento di tutti gli impianti, i cui Produttori titolari degli stessi autorizzano preventivamente il GSE a subentrare quale utente del dispacciamento in caso di inadempimento del Soggetto terzo delegato.

A tal fine il Soggetto terzo delegato si impegna ad ottenere l'autorizzazione dal Produttore, secondo il modello predisposto dal GSE.

Permane in ogni caso l'obbligo di dedicare alla restituzione, mediante regolazione del differenziale a due vie, almeno il 5% della potenza di ciascun impianto/intervento realizzato.

Il Soggetto terzo delegato dovrà alternativamente essere in possesso di uno dei seguenti tre requisiti:

- a) capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione della Nuova capacità di generazione nella seguente misura:
 - il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100.000.000 €;
 - il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100.000.000 € e fino a 200.000.000 €;
 - il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200.000.000 €;dove l'importo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato come prodotto della Nuova capacità di generazione con riferimento ad un impianto fotovoltaico ubicato al centro Italia per il costo specifico di investimento indicato nella Tabella 1, (Costi specifici di investimento) di cui al DM FERX; la capitalizzazione dovrà essere dichiarata secondo il Format che il GSE metterà a disposizione e non è estendibile al gruppo societario di appartenenza.
- b) un rating attribuito ad un External Credit Assessment Institution (ECAI) associato ad un Credit Quality Step non superiore a livello 4; oppure,
- c) un contratto di servizio valido ed efficace con Terna (e.g. dispacciamento, capacity market, interrompibilità) per una capacità almeno pari alla capacità da realizzare funzionale alla restituzione.

In tal caso il Soggetto terzo delegato dovrà versare al GSE una Garanzia incondizionata pari al valore della garanzia (VGA).

In assenza di almeno di uno dei requisiti sopra indicati la predetta Garanzia incondizionata è pari a 5 volte il valore della garanzia (VGA).

Con la sottoscrizione dell'Addendum e la positiva conclusione dell'istruttoria relativa alla Garanzia incondizionata versata dal Soggetto terzo delegato, il Cliente finale energivoro/aggregatore è liberato, in tutto o pro quota, dell'adempimento degli obblighi trasferiti al Soggetto terzo delegato.

Resta ferma la facoltà del GSE di escutere le garanzie già presentate dal Cliente finale energivoro/aggregatore fino all'esito positivo dell'istruttoria relativa alla Garanzia Incondizionata presentata da parte del Soggetto terzo delegato.

È fatto divieto al Soggetto terzo delegato di cedere l'Addendum prima dell'entrata in esercizio dell'impianto/i.

Il cessionario individuato a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto/degli impianti dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti per il cedente, che il GSE si riserva di valutare ai fini della propria accettazione.

PARTE VIII. Procedura competitiva

La Procedura competitiva prevista dall'articolo 6-bis del Decreto, successiva alla Procedura di assegnazione, è finalizzata alla selezione dei Soggetti terzi che assumeranno l'obbligo di realizzare nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e di sottoscrizione del Contratto di Aggiudicazione. I Clienti finali energivori/aggregatori che non hanno già stipulato l'Addendum né il Contratto di aggiudicazione, hanno la facoltà di trasferire gli obblighi di realizzazione di nuova capacità, tramite sottoscrizione dell'Addendum, anche successivamente allo svolgimento della predetta procedura.

A tal fine, il GSE, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione delle presenti Regole Operative, pubblica sul proprio sito internet l'avviso per lo svolgimento della Procedura competitiva che si svolge in forma telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie. L'avviso darà evidenza delle tempistiche e delle modalità con cui i soggetti potranno partecipare alla procedura in oggetto.

Il GSE avvia la Procedura competitiva decorsi almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso che rimane aperta per i successivi 30 giorni.

L'esito della procedura sarà pubblicato dal GSE entro 45 giorni dalla di chiusura della medesima.

1. Soggetti ammessi alla Procedura competitiva

Possono partecipare alla Procedura competitiva i seguenti soggetti (Soggetti Richiedenti):

1. Clienti finali energivori/aggregatori firmatari del Contratto (entro i limiti della quota di energia oggetto di anticipazione);
2. Soggetti terzi delegati dai Clienti finali energivori/aggregatori (entro i limiti della quota di energia oggetto del Contratto per cui sono stati delegati);
3. Produttori terzi, Clienti finali energivori/aggregatori e Soggetti terzi delegati per una quota di energia ulteriore rispetto a quella oggetto del Contratto (a condizione che siano state già effettuate richieste per tutta la quota contrattualizzata), i quali, ai fini della partecipazione, devono:
 - a) disporre del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti;
 - b) disporre del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;
 - c) garantire la conformità dell'impianto ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del "Do No Significant Harm" (DNSH).

Gli aggiudicatari di cui al punto 3, ai fini della partecipazione alla Procedura competitiva, si impegnano a sottoscrivere il Contratto di Aggiudicazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione, prestando la garanzia definitiva al GSE. Il mancato adempimento prevede l'escussione della garanzia provvisoria, prestata ai fini della partecipazione alla procedura. Le garanzie previste sono indicate al paragrafo 8.

L'assunzione da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di realizzazione di nuova capacità e di restituzione di cui all'art. 1, comma 1, lett ii, iii, iv del Contratto, si realizza con la sottoscrizione del Contratto di aggiudicazione e il versamento della garanzia definitiva.

2. Contingente a disposizione per la procedura competitiva

Il contingente messo a bando nella Procedura competitiva è pari all'energia ceduta dal GSE nel Periodo di anticipazione come previsto nei Contratti e non può essere superiore a 72 TWh. Tale valore, pertanto, non considera l'energia oggetto dei Contratti per cui è stata esercitata la facoltà di rinuncia.

3. Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive

Il Decreto prevede, all'articolo 6-bis comma 3, specifici requisiti riguardanti l'iniziativa per la quale si richiede l'accesso al meccanismo di supporto (requisiti soggettivi e oggettivi), al cui rispetto è subordinata la partecipazione alla Procedura competitiva e l'accesso al meccanismo di supporto stesso. Tali requisiti devono persistere per l'intero periodo di durata del Contratto.

Il Soggetto Richiedente al fine di attestare il rispetto dei requisiti richiamati nel presente capitolo trasmette opportune dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000 (documenti generati dal Portale Energy Release) e la documentazione tecnica/amministrativa, come dettagliata nel documento che il GSE metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale.

Qualsiasi modifica di quanto dichiarato ai fini della richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva, deve essere tempestivamente notificata al GSE tramite PEC all'indirizzo ferelettriche@pec.gse.it, avendo cura di indicare all'inizio dell'oggetto il codice associato all'iniziativa (es: "ERXXXXXX - Comunicazione modifica dei requisiti oggettivi").

3.1 Requisiti soggettivi

Possono richiedere la partecipazione alla Procedura competitiva prevista dal Decreto esclusivamente i Soggetti per i quali non sia verificata alcuna delle seguenti cause di non ammissibilità.

a. Imprese in difficoltà

Le imprese in difficoltà, secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione "*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di*

imprese non finanziarie in difficoltà”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014, non possono accedere agli incentivi.

Ai sensi della citata Comunicazione della Commissione, un’impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

1. nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
2. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
3. qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
4. nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5;
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

b. Soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione articoli da 94 a 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

I soggetti per i quali ricorrano cause di esclusione di cui agli articoli 94 - *Cause di esclusione automatica*, e 95 - *Cause di esclusione non automatica*, del D.Lgs. 36/2023, recante *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, non possono accedere agli incentivi.

c. Soggetti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159

Non è consentito l’accesso agli incentivi ai soggetti richiedenti assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dall’articolo 67, *Effetti delle misure di prevenzione*, del D.Lgs. 159/2011 recante “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*”. Per quanto concerne le modalità di accertamento del requisito si rimanda ai contenuti del paragrafo B.4.4.

d. Imprese nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno (Impegno Deggendorf)

La concessione di aiuti di Stato deve essere subordinata alla verifica che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Pertanto, gli aggiudicatari non devono ricadere nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti del Soggetto Richiedente stesso.

In fase di istruttoria, il GSE verifica il rispetto di tale requisito attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3.2 Requisiti oggettivi

I Produttori terzi e, in relazione alla partecipazione alla procedura competitiva per una quota di energia ulteriore rispetto a quella oggetto del Contratto, i Clienti finali energivori/aggregatori e i Soggetti terzi delegati, devono dimostrare il possesso dei requisiti indicati di seguito in fase di invio della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva.

a. Possesso dei titoli necessari

Ai fini della partecipazione alla Procedura competitiva è necessario avere conseguito il titolo autorizzativo/abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nel caso di nuova costruzione, o alla realizzazione dell'intervento di potenziamento o di rifacimento.

Il titolo autorizzativo/abilitativo in forza del quale viene presentata la richiesta di partecipazione alla procedura competitiva e il titolo concessorio (in caso di impianto idroelettrico) devono risultare, alla data di invio della richiesta di partecipazione, validi ed efficaci e, anche a seguito di voltura, nella titolarità del Soggetto Richiedente.

Il Soggetto Richiedente, in caso di titoli autorizzativi/abilitativi che si perfezionano per "*silenzio assenso*", è tenuto a verificare l'effettivo conseguimento di detti titoli in data antecedente a quella di invio della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva.

Per esempio, nell'ipotesi di Procedura Abilitativa Semplificata (nel seguito, PAS) si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'Ente comunale competente senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di Amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo.

Prima del decorso del suddetto termine, il Soggetto Richiedente non può ritenersi titolare del titolo abilitativo e, pertanto, non può partecipare alla procedura competitiva prima di tale data.

Ai fini della richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva, il titolo abilitativo potrà intendersi conseguito in data antecedente al termine sopra indicato, esclusivamente in presenza di un atto esplicito emesso dall'Ente comunale competente che attesti la data di conseguimento del titolo. Tale atto dovrà in ogni caso essere stato emesso dall'Amministrazione e acquisito dal Soggetto Richiedente prima della richiesta di partecipazione alla Procedure competitiva.

In tutti i casi in cui il Titolo autorizzativo/abilitativo si sia perfezionato per silenzio assenso, ovverosia senza specifico riscontro dell'Ente competente, è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione della richiesta del titolo da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

Nel caso l'intervento venga realizzato in forza della sola comunicazione all'Ente competente, detta comunicazione dovrà essere stata trasmessa all'Amministrazione competente in data antecedente alla data di richiesta di partecipazione alla procedura competitiva. La predetta comunicazione deve dare evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.) e deve essere inclusa nella documentazione da trasmettere all'atto di richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva.

Nel caso di intervento non soggetto a titolo autorizzativo/abilitativo né a specifica comunicazione, ai fini della richiesta di partecipazione alla procedura competitiva, il Soggetto Richiedente dovrà in ogni caso notificare al Comune di competenza l'intenzione di realizzare l'intervento in regime di "attività libera. La predetta notifica, insieme all'evidenza dell'avvenuta ricezione da parte dell'Ente (avvenuta protocollazione, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.), dovrà essere inclusa nella documentazione da trasmettere all'atto della richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva.

Precisazioni in merito alla partecipazione alla Procedura competitiva per le richieste presentate dai Produttori Terzi e dai soggetti richiedenti per quote di energia eccedenti il Contratto nel caso di più impianti dotati del medesimo titolo:

È possibile partecipare alla Procedura competitiva, inserendo in maniera distinta più impianti dotati del medesimo titolo autorizzativo, a condizione che, dallo stesso titolo autorizzativo e/o dalla documentazione relativa al progetto autorizzato, siano identificabili i rispettivi impianti inseriti in ciascuna proposta e che tra gli stessi non sussistano interconnessioni funzionali.

La somma delle potenze degli impianti in forza dello stesso titolo autorizzativo non potrà in ogni caso essere superiore alla potenza riscontrabile nel titolo autorizzativo condiviso e/o nella documentazione relativa al progetto autorizzato.

Nel caso di impianti idroelettrici, in aggiunta al titolo autorizzativo/abilitativo di cui sopra, è necessario che il Soggetto Richiedente risulti titolare, alla data di richiesta di partecipazione

alla Procedura competitiva, del titolo concessorio per la derivazione a uso idroelettrico delle acque.

Per impianti idroelettrici su canali e cavi di Consorzi di bonifica e irrigazione, ai fini della partecipazione alla Procedura competitiva, il titolo concessorio può essere sostituito dall'autorizzazione prevista dall'articolo 166 del D.Lgs. 152/2006 ai fini dell'uso legittimo dell'acqua. In detti casi, o per impianti dotati di titolo concessorio nella titolarità del Consorzio di bonifica e irrigazione, qualora la richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva sia presentata da un soggetto diverso dal Consorzio di bonifica e irrigazione, è necessario che, alla data di presentazione, sia stato sottoscritto e registrato l'atto, redatto ai sensi del RD 368/1904, con il quale sono regolati i rapporti tra il Consorzio e il Soggetto Richiedente o che comunque sia stato regolato il coutilizzo.

b. Preventivo di connessione alla rete accettato e registrazione dell'impianto sul Sistema GAUDÌ validata dal Gestore di Rete

La partecipazione alla Procedura competitiva è consentita ai soli impianti per i quali il Soggetto Richiedente risulti titolare, anche a seguito di voltura, del preventivo di connessione del Gestore di Rete accettato in via definitiva, secondo le modalità di accettazione definite nel TICA.

Ai fini della richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva e dell'eventuale successiva ammissione agli incentivi a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, ferme restando la validità e l'avvenuta accettazione alla data di invio della richiesta di partecipazione, sono ammesse modifiche al preventivo di connessione accettato in via definitiva di cui il Soggetto Richiedente ha dichiarato gli estremi, unicamente se previste e avvenute secondo le modalità disciplinate dal TICA.

Secondo quanto previsto dal Decreto, la richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva può essere presentata solo a seguito dell'avvenuta registrazione dell'impianto sul Sistema GAUDÌ validata dal Gestore di Rete. Per tale ragione, si invitano i Produttori a effettuare la registrazione dell'impianto con il dovuto anticipo, tenendo in considerazione i tempi tecnici di validazione, al fine di rispettare la scadenza della chiusura del bando e a verificare, prima della presentazione della richiesta di partecipazione, che l'impianto risulti sul sistema GAUDÌ nello stato "Impianto Validato". Per impianti già registrati e validati, si raccomanda di verificare sullo stesso sistema GAUDÌ che la validazione sia in essere alla data di richiesta di partecipazione alla Procedura Competitiva e che non siano pertanto intervenuti annullamenti o decadenze della registrazione da parte di TERNA.

Precisazioni in merito al trasferimento di titolarità di un impianto/voltura prima della richiesta partecipazione alla Procedura competitiva

Nel caso di trasferimento della titolarità, prima della richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva, è necessario che, all'atto della richiesta, siano stati volturati a favore del Soggetto Richiedente:

- il titolo autorizzativo/abilitativo;
- il titolo concessorio (nel caso di impianti idroelettrici);
- il preventivo/offerta di allacciamento alla rete con obbligo di connessione di terzi.

In riferimento alla voltura del titolo autorizzativo/abilitativo il cui conseguimento è definito con un atto autorizzativo/abilitativo espresso (ad esempio, Autorizzazione Unica) o del titolo concessorio, è necessario che l'Amministrazione competente rilasci provvedimento espresso di voltura, avendo accertato il possesso in capo al soggetto subentrante dei requisiti soggettivi e oggettivi che hanno consentito il rilascio del titolo/provvedimento nei confronti del soggetto precedentemente autorizzato e sia, pertanto, stata messa in condizioni di esercitare le proprie funzioni di carattere tecnico-amministrativo tendenti alla ricognizione degli elementi legittimanti l'esercizio dell'attività.

In caso di titoli autorizzativi/abilitativi conseguiti per "silenzio assenso", la voltura si intende conseguita alla data di presentazione della stessa all'Amministrazione competente. In tal caso, è necessario fornire evidenza della data di avvenuta ricezione da parte dell'Ente (protocollo leggibile, ricevuta di avvenuta consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dello stesso Ente, ecc.).

In riferimento alla voltura del preventivo di connessione, è necessario che, alla data di richiesta di partecipazione alla procedura competitiva, il Gestore di Rete abbia preso atto della voltura, in conformità a quanto previsto dal TICA al Titolo II BIS "Voltura della pratica di connessione".

Si specifica che, nel caso di interventi di rifacimento con la connessione alla rete già esistente, per i quali non è necessario richiedere un preventivo di connessione al Gestore di Rete, è necessario che, all'atto di richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva, sia stata volturata, a favore del Produttore, la pratica di connessione (vale a dire che il soggetto subentrante deve essere identificato dal Gestore di Rete come "produttore"), ai sensi di quanto previsto dal TICA.

c. DNSH

Ai fini dell'accesso agli incentivi, gli interventi devono soddisfare il principio di "*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*" (*Do No Significant Harm* - DNSH).

Ai fini della richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva il Soggetto Richiedente è tenuto a effettuare una valutazione di conformità al DNSH del progetto con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (rif. articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (*Green Deal* europeo), ossia:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici - un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici - un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo sul clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;

- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine - un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti - un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento - un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi - un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

Sul principio DNSH il documento di riferimento è la “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, poi aggiornata con la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, e successive modifiche e integrazioni, da ultimo quelle introdotte con la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024, cui si rimanda per gli approfondimenti di dettaglio. Nell’ambito della citata guida sono state definite le schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, la cui funzione è quella di fornire una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica. Ad ogni scheda tecnica corrisponde una check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassume in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella relativa scheda.

Le schede tecniche (e le relative *check list*) delle attività associabili agli interventi ammissibili di cui al Decreto, sono le seguenti:

- n. 5 - interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione o rinnovamento di edifici;
- n. 12 - produzione di elettricità da pannelli solari;
- n. 13 - produzione di elettricità da energia eolica;
- n. 33 - produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica.

Il Soggetto Richiedente, in fase di presentazione della richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva (c.d. fase *ex- ante*) dovrà dunque dichiarare nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio (nel seguito anche DSAN) come da template che il GSE metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale, di aver effettuato le valutazioni di conformità finalizzate a garantire che la realizzazione delle attività progettuali non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ovvero che saranno attuate tutte le soluzioni di adattamento climatico e le azioni mitigative eventualmente individuate, risultando conforme alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale.

La suddetta valutazione deve essere effettuata mediante la compilazione delle *check list* applicabili per la tipologia di impianto oggetto della richiesta di partecipazione, scaricandole direttamente dalla sezione dedicata disponibile sul sito del GSE (www.gse.it).

Il Produttore dovrà conservare per tutta la durata del periodo di incentivazione le *check list* compilate e tutta la documentazione necessaria ad attestarne il rispetto per assicurare la conformità dell'intervento realizzato al principio DNSH in essa indicata, rendendole disponibili al GSE qualora richieste nell'ambito delle attività di controllo.

Il rispetto dei requisiti DNSH potrà essere accertato già nell'ambito della valutazione dei documenti allegati all'istanza di richiesta di partecipazione alla procedura.

Qualora l'intervento sia sottoposto ad una Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), o ad una verifica di assoggettabilità a VIA (ai sensi dell'articolo 6, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), gli elementi di verifica sopra descritti saranno direttamente riscontrabili all'interno del parere rilasciato dall'Ente (Decreto di approvazione), che conterrà specifiche prescrizioni operative e il piano di monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di sostenibilità.

Nel caso in cui gli impianti realizzati subiscano modifiche di qualsiasi natura (ad es. impiantistiche) durante la loro vita utile, il rispetto del principio del DNSH dovrà sempre essere rispettato sia nella fase di progettazione dei nuovi interventi (fase *ex ante*), sia nella successiva realizzazione, messa in servizio e conduzione (fase *ex post*).

d. Solidità finanziaria

Ai fini della partecipazione alla Procedura competitiva per le offerte inerenti alla quota eccedentaria di energia (Cluster B) e per i Produttori Terzi, è necessario il possesso del requisito di solidità finanziaria adeguata all'iniziativa per la quale si intende presentare l'istanza, da dimostrare attraverso l'evidenza di uno dei seguenti requisiti:

- dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del Soggetto Richiedente in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare la Nuova capacità di generazione. Tali dichiarazioni dovranno essere redatte secondo il Format che il GSE metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale;
- capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto/intervento nella seguente misura:
 - il 10% sulla parte dell'investimento fino a 100.000.000 €;
 - il 5% sulla parte dell'investimento eccedente 100.000.000 € e fino a 200.000.000 €;
 - il 2% sulla parte dell'investimento eccedente i 200.000.000 €;

dove l'importo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato come prodotto della potenza per l'impianto/intervento

per il costo specifico di investimento indicato nella Tabella 1, (Costi specifici di investimento) di cui al DM FERX; la capitalizzazione dovrà essere dichiarata secondo il Format che il GSE metterà a disposizione e non è estendibile al gruppo societario di appartenenza;

3.3 Requisiti specifici per tipologia di impianto

Fermo restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni della normativa tecnica in materia di qualità e sicurezza, per tutti gli interventi, ai fini della richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva e per l'accesso al meccanismo di supporto del Decreto, si prevede il rispetto di alcuni requisiti specifici per alcune tipologie di impianto.

1. Impianti fotovoltaici

Per gli impianti fotovoltaici, la partecipazione alla Procedura competitiva prevede l'impegno al rispetto dei seguenti requisiti, al quale è comunque subordinato l'eventuale successivo accesso ai meccanismi di supporto a seguito dell'entrata in esercizio:

1. sono realizzati con componenti di nuova costruzione o rigenerati, e pertanto mai impiegati in altri impianti;
2. i moduli fotovoltaici devono essere immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014 e s.m.i.; detto requisito deve essere rispettato anche in caso di interventi di sostituzione dei moduli nel corso del periodo di regolazione dei pagamenti;
3. per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati su coperture in eternit o comunque contenenti amianto, tali superfici devono essere completamente rimosse con interventi documentati.

1. Impianti idroelettrici

Per gli impianti idroelettrici, la partecipazione e l'accesso ai meccanismi di supporto del Decreto sono subordinati al rispetto delle seguenti caratteristiche. Fatti salvi i casi di rifacimento che non comportano un aumento della potenza media di concessione, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- i. è rispettata una delle caratteristiche costruttive:
 1. sono realizzati su canali artificiali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale, né del periodo in cui ha luogo il prelievo;
 2. utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico;
 3. utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa, anche ove le briglie siano o siano state al servizio di impianti idroelettrici;

4. utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- ii. la concessione di derivazione è conforme alle:
1. “Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante da effettuare per le domande di derivazione idrica, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali [...]”, approvate con DD del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (cd. STA), n. 29/STA del 13/2/2017, in particolare alle tabelle dell’Allegato A del medesimo DD:
 - o 11 – “matrice del rischio ambientale, con note specifiche”;
 - o 13 – “significato della classe di rischio ambientale, con note specifiche”;
 2. “Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000”, approvate con DD del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (cd. STA), n. 30/STA del 13/2/2017;
 3. condizioni di cui all’articolo 4.7 della Direttiva 2000/60/CE, come recepite dall’articolo 77.10-bis del D.Lgs. 152/2006 (come previsto nel DD n. 29/STA del 13/2/2017 in considerazione delle modifiche fisiche del corpo idrico conseguenti la concessione medesima).

Per gli impianti idroelettrici che vengono inseriti nelle relative proposte della Procedura competitiva in forza di una delle caratteristiche costruttive di cui al precedente punto i., il rispetto della caratteristica dichiarata deve essere dimostrato mediante specifica attestazione rilasciata dall’Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione, ove non già esplicitato nel titolo concessorio o nel relativo disciplinare. Al riguardo si raccomandano i Soggetti Richiedenti di verificare con attenzione l’eventuale presenza del riferimento esplicito al rispetto, da parte dell’impianto, della caratteristica dichiarata ai fini dell’applicazione del criterio e, in caso di non acclarata evidenza o indicazione parziale, richiedere cautelativamente l’attestazione completa ed esplicita da parte dell’Ente preposto al rilascio della concessione di derivazione del possesso della caratteristica costruttiva di cui ai punti 1., 2., 3., 4. soprariportati.

4. Modalità di partecipazione

La richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva e la documentazione da allegare devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante l’applicazione informatica, denominata Portale Energy Release, per il cui utilizzo si rimanda, oltre a quanto riportato nel presente capitolo, alla *Guida all’utilizzo del Portale Energy Release*. Eventuali

richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

L'invio della richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva implica l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti Regole Operative, del bando e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Il caricamento delle richieste può avvenire esclusivamente durante il periodo di apertura della Procedura competitiva, individuato dal relativo bando. Sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancata o ritardata ricezione della richiesta di partecipazione; a tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario come registrati nel Portale Energy Release.

L'invio della richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva entro il termine di chiusura del periodo di presentazione è nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Richiedente.

Il GSE si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale Energy Release, qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura del periodo di presentazione interessato.

Si raccomanda, pertanto, ai Soggetti Richiedenti di prendere visione delle presenti Regole Operative e di collegarsi al Portale Energy Release con il dovuto anticipo.

Per poter accedere al Portale Energy Release, il Soggetto Richiedente (Cliente finale energivoro/aggregatore, Soggetto terzo delegato, Produttore terzo) deve preliminarmente registrarsi come Utente sul sito del GSE nella sezione Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) e, solo successivamente, richiedere l'accesso al Portale Energy release. I dati anagrafici richiesti comprendono anche il codice fiscale e/o la partita IVA necessari ai fini dell'individuazione del corretto regime fiscale.

Il sito del GSE, nella sezione Area Clienti, rilascia all'Utente le credenziali personali di accesso (User ID e Password) e, tramite e-mail inviata all'indirizzo indicato in fase di registrazione, un portafoglio PIN da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti che il richiedente intenda autorizzare a operare per suo conto sul Portale Energy Release.

Gli utenti autorizzati a operare sul Portale Energy Release sono tenuti a conservare le credenziali e i codici PIN così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare danni al GSE o a terzi. Il Soggetto Richiedente e gli eventuali utenti autorizzati, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Richiedente, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo delle credenziali e, in generale, dall'utilizzo improprio o comunque pregiudizievole. In tali casi il GSE si riserva di esperire le azioni consentite dall'ordinamento a tutela del proprio operato a fronte di eventuali danni subiti.

Il Portale Energy Release attraverso le sole credenziali personali (User ID e Password) rilasciate dal GSE consente la creazione della richiesta di partecipazione alle procedure competitive, la compilazione dei dati che è necessario indicare, il caricamento della documentazione da

allegare e la generazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, da sottoscrivere per la richiesta, ma non consente di effettuare l'invio al GSE della richiesta stessa.

Il Portale Energy Release consente anche l'invio della richiesta laddove il soggetto che intenda sottoscrivere la dichiarazione di richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva (Soggetto Richiedente, indicato come Titolare se persona fisica o Legale Rappresentante se persona giuridica, Procuratore Speciale o Delegato) abbia effettuato l'accesso al Portale Energy Release identificandosi mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Si rappresenta che il GSE non può fornire specifica assistenza ai fini della richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva, potendo eventualmente fornire chiarimenti solamente ai quesiti di carattere generale mediante la pubblicazione, sul proprio sito internet (<https://supportogse.service-now.com>), di specifiche FAQ.

Si invitano pertanto i Soggetti Richiedenti ad assumere, nella compilazione delle informazioni richieste, l'atteggiamento eventualmente più "conservativo", caricando sul Portale Energy Release, ove ritenuto utile, a corredo della richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva, una breve nota riportante le assunzioni in base alle quali la dichiarazione stessa è stata resa. Tale nota avrà lo scopo di illustrare le ragioni sottese alle dichiarazioni rese in merito a un determinato dato o una determinata circostanza da parte del Soggetto Richiedente, così da circoscrivere le eventuali contestazioni e le relative conseguenze in caso di accertata dichiarazione non veritiera.

5. Richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva

Il Soggetto Richiedente potrà inviare la richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva sul Portale Energy Release, indicando tutte le informazioni necessarie a caratterizzare l'istanza di partecipazione e allegando la documentazione necessaria.

Di seguito sono indicate le categorie di informazioni e documentazione da fornire all'atto della richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva:

- **SCHEDA DI INSTRADAMENTO:** identificazione del soggetto che intende partecipare alla procedura e alla volontà o meno di effettuare un'offerta attraverso la compilazione di un modulo;
- **DATI E REQUISITI:** indicazione dei riferimenti del Contratto, delle quantità di energia che si intende offrire, e delle caratteristiche generali dell'impianto/intervento necessarie alla verifica della rispondenza ai requisiti del Decreto;
- **OFFERTA:** inserimento del valore di offerta, anche negativa, che rappresenta quanto i soggetti richiedenti sono disposti a ricevere (o a pagare) in €/MWh per realizzare la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e a sottoscrivere il Contratto di Aggiudicazione; il valore di offerta dovrà essere non inferiore a -20,00 €/MWh ;
- **ALLEGATI:** caricamento di tutti i documenti obbligatori previsti, dal documento che il GSE metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale, per la specifica tipologia

d'impianto e per l'attestazione dei requisiti di partecipazione previsti dal Decreto per la formazione delle graduatorie.

La Richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva viene resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN), come da template che il GSE metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00. Il Soggetto che sottoscrive la dichiarazione è consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del richiamato Decreto, ivi inclusa la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera; è altresì consapevole che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (articolo 75 del D.P.R. 445/2000).

La Richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva può essere presentata e sottoscritta, nell'interesse del Soggetto Richiedente, da parte del Procuratore Speciale, in forza di procura speciale, o dal delegato, in forza di mandato con rappresentanza.

La Richiesta di partecipazione alla Procedura Competitiva può essere annullata, sottoscrivendo specifica comunicazione di annullamento reperibile sul Portale Energy Release.

Nell'ipotesi in cui sia il delegato a presentare la Richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva, il Soggetto Richiedente dovrà rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, reperibile sul Portale Energy Release, nell'ambito della quale viene dichiarato di aver conferito a soggetto terzo il potere di rappresentanza.

5.1 Instradamento della richiesta

A valle della compilazione della Scheda di instradamento, l'applicativo instraderà la richiesta verso il "Cluster A" o verso il "Cluster B" secondo le regole riportate nei paragrafi seguenti.

Si precisa che per le quantità di energia oggetto del medesimo Contratto, è possibile presentare una o più richieste di partecipazione alla Procedura competitiva, purché afferenti a quantitativi diversi di energia. La somma dell'energia con cui uno o più Soggetti richiedenti possono partecipare alla Procedura competitiva senza effettuare un'offerta non può in nessun caso essere superiore a quella contrattualizzata (Cluster A); nel caso di instradamento della richiesta nel Cluster B, invece, potranno essere presentate offerte anche per quote di energia eccedentarie rispetto a quelle contrattualizzate. Analogamente, a fronte di un unico Contratto è possibile presentare più richieste di partecipazione alla Procedura competitiva, anche afferenti cluster diversi ma sempre riferibile a quantitativi diversi di energia e nel limite massimo dell'energia contrattualizzata. Non è quindi possibile presentare richieste di partecipazione per la stessa energia in cluster diversi.

Resta ferma la facoltà per il Soggetto Richiedente di partecipare alla Procedura competitiva per la sola quota parte dell'energia eccedente il Contratto, presentando un'ulteriore richiesta di partecipazione ordinaria, a condizione che siano già state presentate richieste per tutta l'energia contrattualizzata. Non è possibile, infatti, per il Soggetto Richiedente, partecipare alla

Procedura competitiva per la sola quota parte di energia eccedente quella contrattualizzata se prima non si sono presentate richieste afferenti alla totalità di energia contrattualizzata.

5.2 Instradamento della richiesta Cluster A

Verranno instradate nel “Cluster A” le richieste di partecipazione presentate dalle seguenti tipologie di soggetti richiedenti che non intendono effettuare una offerta:

- Clienti finali energivori, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del contratto;
- Clienti finali energivori in forma aggregata, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del contratto;
- Soggetti terzi delegati dai clienti finali energivori/aggregatori, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del Contratto.

Per ciascuna delle richieste instradate nel Cluster “A” saranno richiesti obbligatoriamente i seguenti dati:

- riferimento del Contratto;
- quota di energia oggetto della richiesta;
- dati caratteristici dell’impianto, solo se presente (Fonte, ubicazione, potenza, codice CENSIMP, eventuale partecipazione ad altri meccanismi di incentivazione, data di avvio lavori, data di entrata in esercizio).

Per le richieste instradate nel cluster A non sarà richiesta documentazione aggiuntiva oltre alla DSAN di richiesta di partecipazione alla Procedura.

Nel caso di partecipazione del Soggetto terzo delegato, si precisa che questi dovrà aver sottoscritto l’Addendum e costituito la garanzia autonoma prima dell’istanza di partecipazione alla Procedura competitiva.

5.3 Instradamento della richiesta Cluster B

Verranno instradate nel “Cluster B” le richieste di partecipazione presentate dalle seguenti tipologie di soggetti richiedenti, che intendono effettuare un’offerta:

- Clienti finali energivori, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del Contratto;
- Clienti finali energivori, per la quota parte dell’energia eccedente il Contratto;
- Clienti finali energivori in forma aggregata, per tutta o solo una quota parte dell’energia oggetto del Contratto;
- Clienti finali energivori in forma aggregata, per la quota parte dell’energia eccedente il Contratto;

- Soggetti terzi delegati dai clienti finali energivori/aggregatori per la sola quota parte dell'energia eccedente il Contratto, a condizione di aver preventivamente sottoscritto e trasmesso al GSE l'Addendum;
- Produttori terzi senza alcun limite di quota.

Per ciascuna delle richieste instradate nel Cluster "B", saranno richiesti obbligatoriamente i seguenti dati:

- riferimento del Contratto (per i Clienti finali energivori/aggregatori) e dell'Addendum (quest'ultimo per i soli Soggetti terzi delegati), ove sottoscritti;
- quota di energia oggetto della richiesta;
- un'offerta, anche negativa, che rappresenti quanto i soggetti richiedenti sono disposti a ricevere (o a pagare) in €/MWh per realizzare la nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e a sottoscrivere il Contratto di Aggiudicazione; il valore di offerta dovrà essere non inferiore a -20,00 €/MWh.

Per tutte le richieste dei Clienti finali energivori/aggregatori e dei Soggetti terzi delegati per la quota dell'energia eccedente il Contratto e per i Produttori terzi, sarà necessario indicare:

- dati caratteristici dell'Impianto (Fonte, ubicazione, potenza, capacità di generazione nominale, codice CENSIMP, eventuale partecipazione ad altri meccanismi di incentivazione, data presunta di avvio lavori, data presunta di entrata in esercizio);
- garanzia provvisoria di cui ai successivi paragrafi.

Per tutte le richieste instradate nel cluster B sarà richiesto di inviare la DSAN di richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva.

Per le richieste presentate dai Produttori Terzi e dai soggetti richiedenti per quote di energia eccedenti il Contratto sarà necessario inviare la documentazione aggiuntiva per la determinazione della capacità di generazione nominale dell'Impianto come nel seguito dettagliato.

1. Impianti idroelettrici ed eolici

Risulterà necessario inviare una relazione di calcolo dell'energia offerta da eseguire secondo la seguente formula:

$$\text{Energia offerta} = \text{potenza nominale di impianto} \times \text{Heq}$$

Energia offerta (MWh): capacità di generazione offerta nella procedura competitiva

potenza nominale di impianto (MW) = potenze definite nel capitolo 1 per ciascuna specifica fonte

Heq = ore equivalenti medie di funzionamento differenziate per fonte e zona riportate nella tabella 2

2. Impianti fotovoltaici

Al fine, di calcolare l'energia offerta bisognerà utilizzare il *tool* denominato "PVGIS" del JRC (Joint Research Centre della Commissione Europea), disponibile al seguente link: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/it/ da allegare completo di tutte le sue pagine così come reso disponibile dal portale PVGIS.

La procedura di inserimento dei dati per la progettazione dell'impianto oggetto della richiesta di accesso ai benefici previsti dalla Misura dovrà prevedere:

- l'individuazione del sito (in termini di coordinate geografiche) ove verrà installato l'impianto fotovoltaico;
- la selezione del valore "PVGIS-SARAH3" nel campo "Database di radiazione solare";
- la scelta della tecnologia fotovoltaica che si prevede di installare, nel campo "Tecnologia FV";
- un fattore correlato alle perdite del generatore fotovoltaico lato corrente continua pari in ogni caso al 14%, da inserire nel campo "Perdite di sistema [%]";
- l'indicazione della "Potenza FV di Picco [kWp]" pari al valore di Potenza definita nel capitolo 1 per l'impianto fotovoltaico;
- la scelta della "Posizione di montaggio" che si intende realizzare;
- la selezione delle "Opzioni di montaggio" che si riferiscano alla struttura fissa o mobile come prescelta per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- la scelta degli angoli di "Inclinazione" e "Orientamento" riferiti allo specifico impianto.

Il valore dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico (denominato "Produzione annuale FV [kWh]"), presente nella sezione "Riassunto", strettamente correlato al valore di potenza nominale dell'impianto definito in fase di progettazione e inserito nell'apposito campo "Potenza FV di picco [kWp]" corrisponderà al valore di Energia offerta che, tuttavia, andrà espresso in MWh.

Inoltre, si specifica che per tenere conto di opzioni di montaggio non previste dal PVGIS per il calcolo della producibilità dell'impianto fotovoltaico si applicano i fattori correttivi determinati sulla base di analisi di produzione di impianti fotovoltaici esistenti ed in seguito riportati:

- Nel caso di moduli bifacciali, per determinare il valore di producibilità si applicherà, al risultato ottenuto dal PVGIS per il calcolo della producibilità relativo all'impianto fotovoltaico, un fattore correttivo pari a +15%;
- In caso di moduli fotovoltaici bifacciali in posizione verticale fissa il fattore correttivo sopra indicato non si applica, ma andrà effettuato il calcolo sommando le producibilità, calcolate tramite PVGIS, di entrambi gli orientamenti delle due facce dei moduli;
- Nel caso di moduli installati su strutture di sostegno a inseguimento biassiale, per calcolare il valore di producibilità si applicherà, al risultato ottenuto dal PVGIS per il calcolo della producibilità relativo all'impianto fotovoltaico, un fattore correttivo del +15%;
- In caso di moduli bifacciali installati su strutture di sostegno a inseguimento biassiale, per calcolare il valore di producibilità, al risultato ottenuto dal PVGIS per il calcolo

della producibilità relativo all'impianto fotovoltaico, andrà applicato un fattore correttivo quale somma dei fattori sopra indicati pari al + 30%.

5.4 Entrata in esercizio degli impianti che partecipano alla Procedura Competitiva

Gli impianti afferenti alle richieste instradate nel "Cluster B" e nella titolarità dei Clienti finali energivori/aggregatori o Soggetti terzi delegati, entrambi per la quota dell'energia eccedente il Contratto, o per i Produttori terzi, dovranno entrare in esercizio obbligatoriamente entro 36 mesi dalla pubblicazione della graduatoria della Procedura Competitiva e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2030.

Per i Clienti finali energivori/aggregatori in capo ai quali, in esito alla Procedura competitiva, permane l'obbligo di realizzazione e restituzione rispetto alla quantità di energia oggetto del Contratto, l'impianto dovrà entrare in esercizio entro il termine di 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto.

6. Formazione della graduatoria

La graduatoria è pubblicata entro i 45 giorni successivi alla data di chiusura della Procedura competitiva.

Ai fini della formazione della graduatoria il GSE ordina le offerte idonee in senso crescente fino a concorrenza del valore dell'energia elettrica corrispondente alla somma dei volumi di energia elettrica contrattualizzati nell'ambito dei Contratti. Tale contingente sarà reso noto dal GSE nel bando di apertura della Procedura competitiva.

Per la formazione della graduatoria saranno considerate anche le quantità di energia oggetto del Cluster A (Contratti per cui il cliente finale energivoro/aggregatore non ha partecipato alla procedura). Per tale quantitativo di energia si assume che l'offerta sia equivalente al minor valore offribile nell'ambito della Procedura competitiva.

Risultano aggiudicate:

- tutte le richieste di partecipazione instradate verso il "Cluster A";
- tutte le offerte del "Cluster B", caratterizzate da un valore inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata.

A parità di offerta, il GSE ordina le richieste nella curva di offerta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità di seguito elencati:

- offerta presentata da Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo delegato;
- offerta presentata da Produttore terzo;
- anteriorità della data di completamento della domanda di partecipazione alla Procedura competitiva.

L'energia assegnata ai produttori terzi viene abbinata dal GSE ai Clienti finali energivori/aggregatori esclusi dalla procedura.

Il GSE pubblicherà gli esiti della Procedura competitiva in 5 distinte tabelle:

1. Tabella A: richieste ammesse in posizione utile;

2. Tabella B: richieste escluse a causa di carenze documentali o mancanza dei requisiti oggettivi/soggettivi;
3. Tabella C1: richieste presentate da energivori/aggregatori per le quota di energia per cui è stato ceduto l'obbligo e tali da non rientrare nel contingente disponibile;
4. Tabella C2: richieste presentate da energivori/aggregatori, soggetti terzi delegati e produttori terzi per le quote di energia eccedentarie, tali da non rientrare nel contingente disponibile;
5. Tabella D: richieste oggetto di rinuncia presentata dal Soggetto Richiedente successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste.

Gli esiti della Procedura competitiva saranno comunicati dal GSE mediante pubblicazione sul sito internet del GSE (www.gse.it). Gli esiti costituiscono parte integrante del Contratto.

Ai soggetti esclusi (Tabella B) in fase di formazione delle graduatorie, il GSE invierà una comunicazione recante i motivi dell'esclusione entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Si precisa che qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva risulti incompleta o presenti difformità non sarà possibile integrarla.

Il GSE si riserva di prevedere eventuali ulteriori Procedure competitive per l'allocazione di quantità rimaste in capo a soggetti energivori, anche in forma aggregata, o dai soggetti terzi da essi delegati per i quali in esito alle procedure. Nell'ambito dell'avviso delle suddette Procedure il GSE definirà i nuovi termini di entrata in esercizio degli impianti aggiudicati in tabella A.

7. Data di completamento dell'istanza

La data di completamento della richiesta di partecipazione corrisponde alla data e all'orario riportati sulla ricevuta rilasciata dal Portale "Energy Release".

8. Garanzie per la partecipazione alla Procedura

Le garanzie individuate nel presente paragrafo dovranno essere costituite esclusivamente dai Produttori terzi e dai Soggetti richiedenti per la quota parte dell'energia eccedente il Contratto (Cluster "B").

8.1 Caratteristiche generali delle garanzie

Le cauzioni, provvisoria e definitiva, da presentare ai fini della partecipazione alle procedure competitive, possono essere rese sotto forma di fideiussione, bancaria o assicurativa o deposito cauzionale infruttifero e devono possedere le caratteristiche di seguito descritte.

Nel caso di deposito cauzionale infruttifero, lo stesso deve essere costituito mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, intestato al Gestore dei Servizi Energetici-GSE S.p.A. (IBAN: IT2000200805351000500092152; Banca: Unicredit S.p.a.; BIC: UNCRITMMCS).

La contabile del versamento eseguito dovrà poi essere caricata sulla relativa sezione del Portale informatico.

In caso di fideiussione bancaria o assicurativa, questa deve essere resa disponibile in formato digitale, firmata digitalmente in formato PADES o CADES da un Legale rappresentante avente i giusti poteri di firma, dimostrati mediante la trasmissione di relativa procura o visura camerale o altro documento equivalente e caricata sulla relativa sezione del Portale informatico. La garanzia deve essere costituita in forma incondizionata ed escutibile a prima richiesta e deve espressamente contenere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore principale e il pagamento entro 30 (trenta) giorni a semplice richiesta del GSE. La Garanzia deve essere redatta nella forma prevista dal format che il GSE metterà a disposizione.

Nel caso di garanzia bancaria, questa deve essere rilasciata da istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, iscritti nell'elenco delle banche abilitate al ramo "cauzioni" presso Banca d'Italia o rilasciata dagli intermediari finanziari non bancari ("Intermediari 106") o dai confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario ("confidi maggiori").

In alternativa, la garanzia può essere rilasciata dalle compagnie assicurative abilitate al rilascio di polizze fideiussorie, iscritte negli elenchi dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Con riferimento a queste ultime, si specifica che sono autorizzate al rilascio delle cauzioni unicamente le imprese assicurative in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano ai sensi del D. lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, abilitate all'esercizio del ramo "cauzione", il cui elenco aggiornato è disponibile sul sito del suddetto Istituto, all'interno dell'Albo "RIGA" (link).

Le Compagnie assicurative emittenti le garanzie devono, inoltre:

- avere un rating di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Standard & Poor's/Fitch e/o Moody's Investor Service o uguale o superiore a B+ se rilasciato dall'agenzia A.M. Best;
- qualora non in possesso di un rating come definito al punto soprastante, presentare una dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore, attestante di non essere state oggetto di attribuzione di alcun rating da parte delle Agenzie di Rating di cui al suddetto punto e di aver effettuato una raccolta di premi assicurativi relativi al biennio antecedente l'anno di emissione della garanzia nei seguenti rami:
 - ramo incendio, per un importo non inferiore a 150.000.000,00 € (centocinquantamiloni) per singolo anno;
 - ramo responsabilità civile, per un importo non inferiore a 150.000.000,00 € (centocinquantamiloni) per singolo anno;

-ramo cauzioni, per un importo non inferiore a 10.000.000,00 € (diecimilioni) per singolo anno.

Rimane a carico dell'Operatore l'onere della verifica, all'atto dell'emissione della garanzia, dell'assenza di condizioni ostative, comunicate da IVASS, afferenti a eventuali divieti o interdizioni emanati nei confronti dell'ente emittente.

Indipendentemente dalla tipologia dell'ente emittente, infine, le garanzie fideiussorie devono essere verificabili telematicamente tramite la consultazione di una piattaforma digitale operante con tecnologie basate su registri distribuiti o, in alternativa, tramite una sezione dedicata del sito web della banca o della compagnia assicuratrice. In mancanza della possibilità di verifica telematica, la garanzia sarà verificata tramite un'istanza di conferma dell'autenticità della stessa, inviata all'emittente a mezzo Posta Elettronica Certificata, la risposta alla quale dovrà pervenire al GSE entro e non oltre 5 giorni lavorativi.

Le cauzioni per la partecipazione alle procedure competitive devono, inoltre:

- essere costituite a favore del GSE a garanzia della qualità del progetto, nel caso della garanzia provvisoria;
- essere costituite a titolo di penale per la mancata realizzazione, entro 36 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, di una nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all'energia oggetto di aggiudicazione, secondo le modalità previste dal Decreto e dalle presenti Regole Operative, nel caso della garanzia definitiva.

La cauzione provvisoria deve inoltre:

- essere caricata nel Portale "Energy Release" al momento della richiesta di partecipazione alla Procedura competitiva;
- essere determinata in misura pari al prodotto tra il 2,5% del differenziale tra 105 €/MWh (calcolato come media dei prezzi rilevabili sulla piattaforma EEX al 30 settembre 2025 per il Periodo di anticipazione) e il Prezzo di cessione e la quota di energia per la quale si intende partecipare alla procedura competitiva;
- in caso di fideiussione, bancaria o assicurativa, avere una durata non inferiore a 120 giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura competitiva, coincidente con la data ultima di pubblicazione della graduatoria.

La cauzione definitiva deve invece:

- essere caricata nel Portale Energy Release entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria dai soggetti che, in esito alla procedura competitiva, sono risultati aggiudicatari;
- essere determinata in misura pari al prodotto tra il 5% del differenziale tra 105 €/MWh e il Prezzo di cessione e la quota di energia aggiudicata;

- in caso di fideiussione, bancaria o assicurativa, essere di durata annuale automaticamente rinnovabile fino ad un massimo di 36 mesi. Ove non pervenga espresso svincolo da parte del GSE prima dei 36 mesi, la garanzia sarà automaticamente rinnovata per un ulteriore periodo di 12 mesi. La durata complessiva della garanzia non sarà comunque superiore a 48 mesi. Si precisa che:
- il GSE, in qualità di Ente Garantito, non è tenuto alla sottoscrizione di alcun documento relativo alla fideiussione, sia di natura bancaria che di natura assicurativa;
- le eventuali fideiussioni, sia bancarie che assicurative, rilasciate a terzi in ottemperanza a prescrizioni di tipo autorizzativo non possono considerarsi “forme di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore” e non determinano, pertanto, l’esonero dagli obblighi previsti dal Decreto in termini di presentazione di cauzioni (provvisoria e definitiva).

8.3 Tempistiche rilevanti e cause di escussione delle fideiussioni o di incameramento dei depositi cauzionali infruttiferi

La cauzione provvisoria deve essere:

- restituita dal GSE entro 30 giorni:
 - dalla data di pubblicazione della graduatoria ai soggetti che, in esito della Procedura competitiva, non sono risultati aggiudicatari o che abbiano presentato rinuncia prima della pubblicazione della graduatoria;
 - dalla data di ricevimento della cauzione definitiva, ai soggetti che, in esito della Procedura competitiva, sono risultati aggiudicatari;
- escussa/incamerata:
 - in misura pari al 100%, nel caso in cui non sia costituita la fideiussione definitiva (o non sia versato il deposito cauzionale costituito a titolo di garanzia definitiva) entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione con esito positivo della graduatoria;
 - in misura pari al 100%, in caso di rinuncia alla posizione in graduatoria da parte del Soggetto Richiedente prima del termine per la costituzione della cauzione definitiva.

La cauzione definitiva deve essere:

- caricata nel Portale Energy Release entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, dai soggetti che, in esito alla Procedura competitiva, sono risultati aggiudicatari;
- svincolata solo a seguito della comunicazione di entrata in esercizio di tutta la nuova capacità di generazione associata all’obbligo di realizzazione;
- escussa/incamerata:
 - nella misura del 100%, nel caso in cui non siano rispettate le tempistiche massime previste dal Decreto per l’entrata in esercizio di una nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili, in grado di produrre energia

in misura pari almeno al doppio rispetto all'energia oggetto di aggiudicazione, ovvero nel caso in cui la comunicazione di entrata in esercizio non sia trasmessa entro il termine di 90 giorni dall'entrata in esercizio;

- in caso di realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella ammessa in posizione utile in graduatoria. In tale circostanza, l'importo è determinato in funzione della potenza non realizzata;
- nella misura del 100%, in caso di decadenza dall'ammissione in graduatoria.

9. Cause di esclusione dalla graduatoria

Si riporta nel seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un elenco di circostanze che, se accertate dal GSE, comportano l'esclusione della richiesta dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle obbligazioni assunte o mancato rispetto dei termini previsti dalle norme di riferimento, dal Decreto, dalle presenti Regole Operative e dall'avviso;
- assenza o mancata evidenza, come desumibile dalla documentazione trasmessa in allegato alla richiesta di partecipazione secondo quanto prescritto dalla documentazione che il GSE metterà a disposizione, del possesso dei requisiti di partecipazione alla Procedure competitiva;
- per i Produttori Terzi e per i Soggetti Richiedenti, per le quote di energia non contrattualizzate, mancata trasmissione della documentazione obbligatoria prevista dalle presenti Regole Operative;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* alla partecipazione alla Procedura competitiva e/o all'ammissione ai meccanismi di supporto, ove conosciuti dal GSE.

Il Soggetto Richiedente, con la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze, in termini di esclusione, derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

10. Rinuncia alla posizione in graduatoria

L'eventuale rinuncia alla partecipazione alla Procedura competitiva presentata successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste deve essere comunicata al GSE esclusivamente mediante l'apposita funzionalità presente sul Portale "Energy Release", per i cui dettagli si rimanda alla Guida all'utilizzo del Portale "Energy Release". La rinuncia presentata successivamente alla pubblicazione della graduatoria determina l'escussione della fideiussione provvisoria o l'incameramento del deposito cauzionale.

11. Premio

Il prezzo marginale della Procedura competitiva (ovvero il premio) è determinato in misura pari al valore dell'ultima offerta accettata dall'algoritmo. Tale valore potrà essere sia positivo sia negativo.

- se il prezzo marginale è positivo, i Clienti finali energivori/aggregatori titolari di offerte escluse dovranno regolare con il GSE il premio pari al prezzo marginale. Il GSE potrà procedere a compensare tale importo con le erogazioni del corrispettivo di anticipazione.

Il GSE riconoscerà tale premio ai Produttori terzi, nonché ai Clienti finali energivori/aggregatori e ai Soggetti terzi delegati, titolari di offerte accettate alla data di entrata in esercizio della capacità aggiudicata, per la sola quota parte dell'energia eccedente il Contratto;

- se il prezzo marginale è negativo, i Clienti finali energivori/aggregatori e i Soggetti terzi delegati, per la sola quota parte dell'energia eccedente il Contratto, nonché i Produttori terzi, titolari di offerte accettate, dovranno regolare con il GSE il premio pari al prezzo marginale.

Il GSE riconoscerà tale premio ai Clienti finali Energivori/aggregatori titolari di offerte eccedenti il contingente disponibile.

Entro 30 giorni dalla comunicazione degli esiti della Procedura competitiva, i soggetti aggiudicatari di cui sopra, saranno tenuti al riconoscimento al GSE degli importi corrispondenti.

Il GSE riconosce tali importi ai Clienti finali energivori/aggregatori a valere nell'ultimo corrispettivo erogato nel periodo di anticipazione.

PARTE IX. Contratto di aggiudicazione

In esito alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente i Produttori terzi aggiudicatari, e i Clienti finali energivori/aggregatori/Soggetti terzi delegati, per la sola quota parte dell'energia eccedente il Contratto, sono tenuti alla sottoscrizione del Contratto di Aggiudicazione.

Il Cliente finale energivoro/aggregatore e il Soggetto terzo delegato, per la quota parte dell'energia già oggetto del Contratto, non sono tenuti alla sottoscrizione del Contratto di Aggiudicazione.

I soggetti che sottoscrivono il Contratto di Aggiudicazione assumono, in relazione alla quantità aggiudicata, i seguenti obblighi:

- i. realizzare, entro 36 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all'energia oggetto di anticipazione, secondo le modalità previste dal Decreto e dalle presenti Regole Operative;

- ii. restituzione dell'energia elettrica anticipata dal GSE e del controvalore delle relative G.O., nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera d) e 11, commi 1, 5, 6 e 7 del DM 30 dicembre 2024, secondo le modalità previste dal Decreto e dalle presenti Regole Operative;
- iii. regolazione dell'eventuale Vantaggio Residuo così come calcolato nelle presenti Regole Operative.

Il GSE si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento della Nuova capacità di generazione per tutto il tempo necessario al recupero dei crediti vantati dal GSE e secondo le modalità che il GSE stesso pubblicherà sul proprio sito istituzionale.

Il contraente conferisce mandato al GSE per la stipula del contratto di dispacciamento in immissione con Terna S.p.A.

Il GSE notificherà a Terna, l'inserimento dell'Impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE alla prima data utile, compatibilmente con le tempistiche previste dal Codice di rete. Resta inteso che la suddetta facoltà non pregiudica il diritto del GSE a richiedere il pagamento del credito e l'eventuale risarcimento del danno con azioni legali presso le sedi competenti.

A seguito dell'integrale recupero degli importi vantati, il GSE provvederà a escludere l'impianto dal proprio contratto di dispacciamento alla prima data utile.

Con la sottoscrizione del Contratto di Aggiudicazione la positiva conclusione dell'istruttoria relativa alla garanzia definitiva versata dal soggetto che sottoscrive il Contratto di Aggiudicazione, il Cliente finale energivoro/aggregatore è liberato, in tutto o pro quota, dell'adempimento degli obblighi di cui alle lett. i), ii) e iii).

È fatto divieto al Sottoscrittore del Contratto di aggiudicazione di cedere lo stesso prima dell'entrata in esercizio dell'impianto/degli impianti.

Il cessionario eventualmente individuato a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto/degli impianti dovrà essere in possesso di tutti i requisiti del cedente, che il GSE si riserva di valutare ai fini della propria accettazione.

PARTE X. Contratto e Contratto di Aggiudicazione nel Periodo di Restituzione

La presente Parte disciplina la regolazione del differenziale nel Periodo di Restituzione oggetto sia del Contratto sia del Contratto di Aggiudicazione nonché la regolazione del Vantaggio Residuo.

1. Valutazione dell'adempimento relativo alla nuova capacità di generazione e dell'energia da restituire al GSE

A seguito della comunicazione di entrata in esercizio di ogni impianto/intervento e/o della pluralità di impianti, il GSE effettua una prima istruttoria tecnica volta a valutare la conformità

degli interventi realizzati e a determinare la capacità di generazione necessaria alla restituzione dell'energia anticipata. In tale fase, inoltre, il GSE valuterà la coerenza della quota parte di capacità di generazione/energia comunicata dal Cliente finale energivoro/aggregatore o Soggetto terzo rispetto alla producibilità dell'impianto/intervento. Per ogni impianto/intervento realizzato, almeno il 5% dell'energia prodotta/immessa in rete deve essere dedicata alla regolazione del differenziale con il GSE.

Al termine del periodo di 40 mesi dalla decorrenza del Contratto o del periodo di 36 mesi dagli esiti della Procedura competitiva per i firmatari del Contratto di aggiudicazione, ai fini della valutazione dell'adempimento, il GSE procede a verificare, attraverso una seconda istruttoria, il rispetto della condizione per cui la potenza effettivamente realizzata garantisca una producibilità, per gli impianti individuati ai fini della restituzione, in grado di produrre energia in 20 anni pari almeno al doppio dell'energia oggetto del Contratto e del Contratto di aggiudicazione.

Sulla base della potenza effettivamente realizzata e delle ore equivalenti medie di funzionamento differenziate per fonte e zona, il GSE valuta se la producibilità teorica della potenza installata rispetti o meno il vincolo normativo attraverso la seguente formula:

$$\text{Capacità di generazione (MWh)} = \sum (\text{potenza realizzata eolica} * \text{Heq}_{\text{eolico}} + \text{potenza realizzata FTV} * \text{Heq}_{\text{FTVi}} + \text{potenza realizzata idroelettrica} * \text{Heq}_{\text{idroelettrico}}) \geq 2 * \text{EA}/20$$

dove:

potenza realizzata eolica (MW) = è la potenza eolica effettivamente in esercizio al termine del periodo di 40 mesi, così come risultante dal GAUDI di Terna

potenza realizzata FTV (MW) = è la potenza fotovoltaica effettivamente in esercizio al termine del periodo di 40 mesi, così come risultante dal GAUDI di Terna

potenza realizzata idroelettrica (MW) = è la potenza idroelettrica effettivamente in esercizio al termine del periodo di 40 mesi, così come risultante dal GAUDI di Terna

Heq = ore equivalenti medie di funzionamento differenziate per fonte e zona

i = zona (solo per FTV)

EA (MWh) = energia anticipata dal GSE nei 36 mesi di durata del contratto di anticipazione.

2 EA (MWh)* = vincolo relativo alla verifica dell'adempimento di realizzazione della nuova capacità di generazione per una potenza complessiva pari ad almeno il doppio di quella oggetto di restituzione

Le *Heq* di riferimento, determinate sulla base dei dati medi storici di produzione relativi al parco impianti gestiti dal GSE, sono riportate in Tabella 2.

Nel caso in cui risulti che la capacità installata non sia sufficiente a produrre il doppio dell'energia oggetto di anticipazione, il GSE determina la percentuale di inadempimento secondo la formula riportata di seguito e avvia un'interlocuzione con la controparte contrattuale, invitandola a presentare eventuali osservazioni, entro il termine di 10 giorni, che

dimostrino attraverso apposita documentazione tecnica il valore puntuale di producibilità attribuibile a tutti gli interventi realizzati.

Il GSE avvia l'eventuale istruttoria tecnica sulla documentazione acquisita e valuta l'opportunità di rivedere il valore di Heq con riferimento a tutti gli impianti/interventi realizzati ai fini dell'adempimento del Contratto e del Contratto di aggiudicazione, rideterminando puntualmente il valore di producibilità e quindi la percentuale di inadempimento.

Si precisa che la producibilità considerata dal GSE ($Prod_{attesa}$) sarà pari alla potenza realizzata moltiplicata per le Heq relative alla zona dove è ubicato l'impianto o a quanto dichiarato nella Procedura Competitiva.

Ai fini della regolazione dei pagamenti, il soggetto contraente può modificare per una sola volta nei 40 mesi dalla decorrenza del Contratto o del periodo di 36 mesi dagli esiti della Procedura competitiva e solo in aumento - fermo restando le verifiche da parte del GSE - la quota parte di capacità di generazione/energia (quota parte di $Prod_{attesa}$ per impianto) oggetto del Contratto e del Contratto di aggiudicazione ed indicata al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto.

Il GSE comunica l'esito della seconda fase dell'istruttoria: nel caso in cui, anche a seguito delle verifiche tecniche puntuali, risulti che la capacità installata non sia sufficiente in valore atteso a produrre il doppio dell'energia oggetto di anticipazione, il GSE calcolerà la percentuale di inadempimento come di seguito indicato:

$$\text{Percentuale di inadempimento} = \max(0; [(2 * EA/20) - \text{Capacità di generazione (MWh)}] / (2 * EA/20))$$

2* EA (MWh)= vincolo relativo alla verifica dell'adempimento di realizzazione della nuova capacità di generazione per una potenza complessiva in grado di produrre energia pari ad almeno il doppio di quella oggetto della fase di anticipazione

Il soggetto contraente è tenuto a restituire al GSE una percentuale dell'importo anticipato per l'energia oggetto del Contratto e del Contratto di aggiudicazione così calcolata:

% di inadempimento (x)	% importo anticipato da restituire
> 50%	100%
$50 \leq x < 40 \%$	50%
$40 \leq x < 30 \%$	38%
$30 \leq x < 20 \%$	27%
$20 \leq x < 10 \%$	min (15%; % inadempimento)
$10 \leq x < 1 \%$	min (5%; % inadempimento)

Tabella 3: valorizzazione della percentuale di inadempimento

L'importo economico calcolato sulla base della % importo anticipato da restituire (di seguito penale per deficit di capacità) sarà comunicato al soggetto contraente all'interno della comunicazione di esito a conclusione dell'istruttoria.

L'omesso versamento della penale per deficit di capacità entro 30 giorni dalla comunicazione del GSE comporterà la risoluzione del contratto e l'obbligo per il soggetto contraente di restituzione degli importi così come disciplinato alla PARTE XI.

Si precisa che la mancata installazione della Nuova capacità di generazione (inadempimento totale), comporterà la risoluzione del contratto e l'obbligo per il soggetto contraente di restituzione degli importi così come disciplinato alla PARTE XI.

2. Definizione dell'energia nel Periodo di restituzione

L'energia elettrica prodotta dagli impianti/interventi realizzati ai fini della restituzione è resa disponibile dal Cliente finale energivoro/aggregatore o dal Soggetto terzo, per la quota parte di energia prodotta netta immessa in rete, sul mercato elettrico gestito dal GME.

Ferme restando le determinazioni dell'ARERA in materia di dispacciamento, ai fini dell'accesso al meccanismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. f) del Decreto, è previsto l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento (nel seguito anche solo "MBR") per gli impianti superiori ad 1 MW.

Per gli impianti di potenza inferiore o uguale ad 1 MW la partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento è facoltativa.

Nel caso di partecipazione al meccanismo Energy Release per una quota di potenza inferiore alla potenza nominale dell'impianto, l'obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento si intende da rispettare per l'intera potenza nominale dell'impianto realizzato.

La quota parte di capacità di generazione/energia oggetto di restituzione dovrà essere comunicata dal Cliente finale energivoro/aggregatore alla data di entrata in esercizio di ogni impianto/intervento come illustrato di seguito:

$$\text{Energia da restituire Eres (MWh)} = \sum \text{Eres}_i = \text{EA}$$

Eres_i = quota parte dell'energia da restituire, definita dal Cliente finale energivoro/aggregatore, attribuibile all'impianto i

i = impianti/interventi identificati dal Cliente finale energivoro/aggregatore per la restituzione.

Qualora l'energia oggetto di restituzione venga, in tutto o in parte, autoconsumata in sito secondo le modalità definite dal Decreto, la regolazione dell'importo sarà effettuata tra il GSE e il Cliente finale energivoro (controparte contrattuale) e dovrà essere pari al prodotto tra il volume di energia prodotta netta e il differenziale tra il prezzo del mercato organizzato e il

Prezzo di cessione; pertanto, in tal caso il Cliente finale energivoro dovrà risultare controparte contrattuale.

Con riferimento alle modalità di misurazione e di trasmissione dei dati si effettua espresso rimando alla deliberazione che adotterà l'ARERA ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera f) del Decreto.

3. Determinazione dell'energia oggetto di restituzione

Il Contratto e il Contratto di Aggiudicazione hanno per oggetto la messa a disposizione al GSE:

- a) della quota di energia elettrica, così come indicata dal Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo all'atto della comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto, associata alla nuova potenza o alla quota parte di essa realizzata ai fini della restituzione (anche attraverso la costituzione su Gaudi di Terna di un'Unità di Produzione dedicata).
- b) del controvalore delle Garanzie di Origine relative all'energia di cui al punto a).

Gli importi sono determinati mensilmente seguendo le seguenti logiche:

1. misurazione dell'energia elettrica prodotta lorda e dell'energia elettrica immessa in rete nel periodo rilevante delle transazioni del mercato MGP;
2. determinazione dell'energia incentivabile sulla base delle grandezze misurate di cui al punto precedente;
3. applicazione del meccanismo a due vie considerando la differenza tra il Prezzo di cessione e il prezzo registrato sul MGP nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato;
4. nel caso in cui si registrino sul MGP prezzi pari a zero o negativi, ovvero nei casi di tagli della produzione in esito ad ordini impartiti dai gestori di rete al di fuori del mercato o in esito ad ordini del dispacciamento disposti da terna sul mercato di Bilanciamento, la regolazione del differenziale è disciplinata nei paragrafi successivi;

Determinazione dell'energia incentivabile

L'energia oggetto del CFD è calcolata come:

$$(i) E_{\text{incentivabile,ISP}} = \text{Coef en} \cdot (E_{\text{prod.netta immessa,ISP}} + E_{\text{autoconsumata,ISP}})$$

dove:

- $ISP = \text{Imbalance Settlement Period}$, periodo rilevante per la regolazione degli sbilanciamenti ai sensi del TIDE;
- Coef en = fattore di riduzione corrispondente al rapporto tra la potenza oggetto del contratto di restituzione e la potenza nominale dell'impianto;
- $E_{\text{autoconsumata}}$ l'energia autoconsumata è pari a zero per gli impianti non sottesi al medesimo POD cui è connesso il punto di prelievo del cliente finale energivoro,

mentre per gli impianti sottesi al medesimo POD cui è connesso il punto di prelievo del Cliente finale energivoro è calcolata come $E_{autoconsumata,ISP} = E_{netta,ISP} - E_{immessa,ISP}$

- $E_{prod.netta immessa,ISP}$ l'energia prodotta netta immessa in rete è ottenuta calcolando, per ciascun periodo rilevante, il minimo tra i valori di energia netta prodotta dall'impianto e l'energia effettivamente immessa in rete nel medesimo periodo: $E_{prod.netta immessa,ISP} = \min(E_{netta,ISP}; E_{immessa,ISP})$

$E_{immessa,ISP}$ = energia immessa in rete nel periodo rilevante, trasmessa dal gestore di rete territorialmente competente;

$E_{netta,ISP}$ = energia netta prodotta, calcolata per impianti diversi dagli idroelettrici come segue:

$$E_{netta,ISP} = \min(E_{prodotta,ISP}; ISP \cdot P_{nom}) \cdot (1 - \%SA)$$

mentre per gli impianti idroelettrici:

$$E_{netta,ISP} = E_{prodotta,ISP} \cdot (1 - \%SA)$$

dove:

$E_{prodotta,ISP}$ = energia prodotta lorda nel periodo rilevante, trasmessa dal gestore di rete territorialmente competente;

$\%SA$ = percentuale dell'energia lorda prodotta assorbita dai servizi ausiliari e dalle perdite di rete e trasformazione;

P_{nom} = potenza nominale dell'impianto;

$ISP \cdot P_{nom}$ = energia da potenza nominale, ovvero la quantità massima di energia elettrica producibile in ciascun periodo rilevante, sulla base della potenza nominale dell'impianto.

Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2025, il periodo rilevante per la regolazione degli sbilanciamenti di cui alla Sezione 3-11.3.2 del TIDE è pari al quarto d'ora e, conseguentemente, anche ai fini del *settlement*, i dati di misura sono trattati a livello quart'orario.

Determinazione dell'energia producibile incentivabile ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del DM 30 dicembre 2024

Nel rispetto di quanto disciplinato nella deliberazione dell'ARERA 228/2025/R/efr, in ciascun periodo rilevante in cui l'UP è stata oggetto di taglio della produzione in esito a ordini:

- impartiti dai gestori delle reti anche al di fuori del Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai gestori stessi;
- di dispacciamento disposti da Terna sul Mercato del Bilanciamento e/o nelle piattaforme europee di Bilanciamento mediante l'accettazione di offerte a scendere che gli impianti

sono obbligati a presentare a prezzo non inferiore a zero nei periodi rilevanti caratterizzati da probabile esigenza di dover procedere al taglio della produzione per garantire la sicurezza del Sistema, come comunicati da Terna;

il GSE calcola l'energia elettrica incentivabile oggetto di diritti e obblighi derivanti dal DM 30 dicembre 2024 come:

$$(ii) \quad E_{\text{incentivabile,ISP}} = I_{UP} \cdot E_{\text{producibile,ISP}} \cdot \text{Coefen}$$

Dove:

$E_{\text{producibile,ISP}}$ = energia producibile in ciascun periodo rilevante, calcolata dal GSE in attuazione di quanto previsto dalla Deliberazione 128/2025/R/efr;

I_{UP} = indice di affidabilità del *Balancing Responsible Party* in relazione a una data UP nel rispettare gli ordini di modulazione a scendere impartiti da Terna nell'ambito del servizio di modulazione straordinaria e le movimentazioni in esito a offerte accettate da Terna nel MBR. Durante la fase transitoria di implementazione del TIDE (fino a gennaio 2026), l'indice I_{UP} è assunto pari a 1, mentre a partire dalla fase di consolidamento del TIDE (a decorrere dal 1° febbraio 2026), esso è determinato secondo modalità da definire con successivo provvedimento dell'ARERA.

Coefen = fattore di riduzione corrispondente al rapporto tra la potenza/energia oggetto del contratto di restituzione e la potenza nominale dell'impianto.

Nel caso di UP che partecipano (obbligatoriamente o per facoltà) al MBR, in caso di prezzi zionali nulli o negativi sul Mercato del Giorno Prima, il GSE eroga i corrispettivi spettanti sulla base dell'energia calcolata come il minimo tra:

- l'energia elettrica producibile oggetto di diritti e obblighi derivanti dal DM FERX ($E_{\text{producibile,ISP}}$);
- la somma del programma in ingresso ai fini del Mercato del Bilanciamento (MB) e dell'offerta a salire formulata nella fase MB dell'*Integrated Scheduling Process* o sulle piattaforme europee di Bilanciamento a prezzo nullo o negativo:

$$(iii) E_{\text{incentivabile,ISP}} = \min(E_{\text{producibile,ISP}} \cdot \text{Coefen}; Q_{\text{prog,ISP}} + P_{\uparrow\text{MB,ISP}} \cdot \text{ISP})$$

dove:

$Q_{\text{prog,ISP}}$ = programma in entrata nel Mercato del Bilanciamento pari alla somma della baseline e del programma di movimentazione in esito alla fase MSD dell'*Integrated Scheduling Process*;

$P_{\uparrow\text{MB,ISP}}$ = potenza offerta a prezzo nullo, o negativo, a salire nella fase MB dell'*Integrated Scheduling Process* o sulle piattaforme europee di Bilanciamento.

Per l'applicazione di quanto previsto nei precedenti punti Terna trasmette al GSE le informazioni necessarie.

Nel caso di UP che non partecipano al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento:

- esclusivamente nel caso di taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti per esigenze locali o di sicurezza (fuori MBR) i prezzi di aggiudicazione vengono erogati sulla base dell'energia producibile;
- in caso di prezzi nulli o negativi, l'erogazione è sospesa per impianti di potenza fino a 1 MW.

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa che definisce per ciascuna delle casistiche previste dal dettato normativo, i volumi di energia sulla cui base vengono erogati i corrispettivi. Le lettere (i), (ii) e (iii) si riferiscono alle formule sopra indicate, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del DM FERX.

Potenza dell'impianto [kW]	Partecipazione al MBR	Taglio della produzione per esigenze locali o di sicurezza (fuori MBR)	Taglio della produzione in esito all'accettazione di offerte a scendere sul MBR	In caso di prezzi nulli o negativi su MGP	In tutti gli altri casi
P ≤ 1.000 kW	SI	energia incentivabile (ii)	energia incentivabile (ii)	energia incentivabile (iii)	energia incentivabile (i)
	NO	energia incentivabile (ii)	-	sospensione dell'erogazione dei prezzi di aggiudicazione	energia incentivabile (i)
P > 1.000 kW	SI	energia incentivabile (ii)	energia incentivabile (ii)	energia incentivabile (iii)	energia incentivabile (i)

Si specifica che nel caso di sospensione dell'abilitazione al MBR per non corretta esecuzione delle movimentazioni secondo quanto definito da Terna nel Codice di rete, il GSE sospende l'erogazione dei corrispettivi per tutta la durata del periodo di sospensione.

3.1 Modalità di individuazione dei consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari

I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono determinati utilizzando:

- nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dal fotovoltaico con potenza minore o uguale a 1000 kW, i valori percentuali riportati, per ciascuna fonte, nell'Allegato 4 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 luglio 2012;
- nel caso di impianti fotovoltaici con potenza minore o uguale a 1000 kW, i valori percentuali riportati all'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5

luglio 2012, pari all'1% per impianti su edifici, serre, pensiline, pergole, tettoie, barriere acustiche e fabbricati rurali e al 2% per impianti a terra;

c) per tutti gli altri casi, i criteri introdotti dalla Deliberazione dell'ARERA 47/2013/R/EFR.

Per maggiori dettagli in merito ai criteri per la corretta quantificazione dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di trasformazione e delle perdite di linea fino al punto di connessione, per impianti con potenza maggiore di 1000 kW, si rimanda alla *“Procedura applicativa della deliberazione ARERA n. 47/2013/R/efr per la quantificazione del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione”* disponibile sul sito internet del GSE (nel seguito, Procedura FPC).

I valori standard dei consumi imputabili ai servizi ausiliari per impianti di potenza minore o uguale a 1000 kW richiamati nelle lettere a) e b) sono riepilogati nella tabella seguente:

Fonte rinnovabile	Tipologia	Assorbimento servizi ausiliari, perdite di linea e trasformazione
Eolico		1,0 %
Idroelettrico	ad acqua fluente a bacino o a serbatoio	3,0 %
	su acquedotto	2,0 %
Fotovoltaico	Impianti su edifici	1,0 %
	Impianti a terra	2,0 %
	Impianti su specchi d'acqua	1,0%

3.2 Modalità e tempistiche di acquisizione delle misure

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 36 del D.Lgs. 199/2021, il GSE acquisisce, con flusso mensile, dal gestore di rete responsabile del servizio di misura, le seguenti grandezze a seconda delle configurazioni.

- Energia Prodotta: energia rilevata dai misuratori di produzione (M2), dedicati alle sezioni d'impianto;
- Energia Immessa: nel caso di impianto monosezione, che non condivide il punto di connessione con altri impianti, la misura sarà pari a quella rilevata dal misuratore di scambio (M1), posto nel punto di connessione con la rete. Nel caso di presenza di potenziamento e/o di altro impianto che condivide il medesimo punto di connessione, la misura dell'energia immessa verrà trasmessa al GSE, dal gestore di rete, ripartita per ciascun impianto o sezione di esso tramite appositi algoritmi definiti da quest'ultimo.

Per quanto concerne le grandezze necessarie ai fini della definizione dell'energia elettrica incentivata in presenza di sistemi di accumulo, quali l'energia assorbita e l'energia rilasciata, si rimanda a quanto descritto nelle "Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale" pubblicate ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel e s.m.i. e consultabili sul sito istituzionale del GSE.

Si ricorda che nei casi di potenziamento e di rifacimento integrale, solo qualora quest'ultimo preveda la mancata sostituzione e il mantenimento in funzione di una o più sezioni costituenti l'impianto preesistente, è previsto che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dalla porzione di impianto oggetto dell'intervento deve essere oggetto di separata misurazione ai sensi del TIME.

Inoltre, nel caso di interventi di incremento di potenza non incentivata con aggiunta di sezione è necessario assicurare che su ogni porzione d'impianto siano presenti specifici contatori di produzione dedicati alla misurazione separata dell'energia prodotta incentivata e non incentivata. Il Soggetto Richiedente dovrà aggiornare tempestivamente i dati in GAUDÌ per il codice CENSIMP che identifica l'impianto, secondo le regole previste da TERNA. Il mancato aggiornamento dell'anagrafica in GAUDÌ potrebbe determinare problemi nella trasmissione delle misure.

La misura verrà trasmessa dal gestore di rete con la granularità prevista ai sensi del TIS, con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese $m+1$ successivo al mese di competenza m , secondo quanto previsto dal TIME. Sarà inoltre prevista la possibilità di inviare rettifiche da parte del Gestore di Rete entro 5 anni dalla data di competenza della misura, in analogia a quanto previsto dal TIS.

Nei casi di mancata disponibilità del dato rilevato dell'energia prodotta, il GSE potrà determinare la produzione netta immessa in rete sulla base dell'energia immessa in rete, salvo successivo conguaglio in caso di trasmissione del dato mancante. Decorso i 5 anni, nel caso di permanenza dell'indisponibilità del dato di energia prodotta, il calcolo diventerà definitivo.

4. Logiche di calcolo del corrispettivo di restituzione

Il GSE, mensilmente, seguendo quanto sopra riportato, calcola la differenza tra il Prezzo di cessione e il prezzo di riferimento individuato nel mercato MGP determinato nel periodo rilevante delle transazioni, nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato e moltiplicata per il quantitativo di energia, come rilevata dalle apparecchiature di misura oggetto di restituzione. Qualora tale importo risulti:

1. negativo, il GSE provvede a richiedere al Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo il pagamento del corrispettivo in oggetto;
2. positivo, il GSE eroga il corrispettivo a favore del Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo.

Nel caso di tagli di produzione, l'ammontare dei pagamenti include, oltre al precedente differenziale, il prezzo medio di negoziazione delle GO, limitatamente ai volumi oggetto di taglio. Il prezzo delle Garanzie d'Origine, riconosciuto per il mese di riferimento (m), è calcolato mensilmente. Tale prezzo è determinato come media ponderata sui volumi scambiati dei prezzi risultanti dalle contrattazioni chiuse sui mercati M-GO e sui mercati Bilaterali nel corso del mese m.

In caso di prezzi zonali nulli o negativi sul MGP, l'ammontare dei pagamenti include, oltre al precedente differenziale, il prezzo medio di negoziazione delle GO nei limiti della differenza se positiva tra l'energia producibile e il programma in esito al Mercato del Bilanciamento. Il prezzo delle GO, riconosciuto per il mese di riferimento (m), è calcolato mensilmente. Tale prezzo è determinato come media ponderata sui volumi scambiati dei prezzi risultanti dalle contrattazioni chiuse sui mercati M-GO e sui mercati Bilaterali nel corso del mese m.

Si precisa che trovano applicazione i corrispettivi amministrativi a copertura dei costi di funzionamento del GSE previsti dal DM 24 dicembre 2014 e s.m.i..

5. Restituzione delle Garanzia di Origine

Il Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo dovrà, inoltre, riconoscere mensilmente il valore economico delle GO relative all'energia oggetto di restituzione.

Il Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo dovrà adempiere all'obbligo di restituzione riconoscendo al GSE il controvalore economico valorizzato applicando il minore tra:

- a) il prezzo medio ponderato relativo all'anno solare precedente registrato nelle sessioni di mercato delle GO organizzato dal GME;
- e
- b) il Prezzo medio di valorizzazione delle GO.

Nel caso in cui il GSE, a causa di mancata restituzione dell'energia anticipata o di quota parte di essa dovesse esercitare la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento sull'impianto, l'eventuale debito sarà compensato nei limiti delle GO rilasciate in relazione all'energia immessa sul mercato dall'impianto in oggetto.

6. Partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento

La partecipazione al MBR è:

- obbligatoria per gli impianti di potenza nominale, o aumento della potenza nominale in caso di potenziamento, superiore a 1 MW;
- facoltativa per gli impianti di potenza inferiore o uguale ad 1 MW.

Per le modalità di partecipazione al MBR e ai requisiti di abilitazione si rimanda a quanto stabilito dall'ARERA con il TIDE, come modificato dalla deliberazione 227/2025/R/eel, e da Terna nel Codice di Rete.

In via generale, secondo quanto previsto dal TIDE, si ricorda che gli impianti/UP di potenza pari o superiore a 1 MW possono essere abilitati al MBR singolarmente come Unità Abilitate Singolarmente - UAS o in forma aggregata tramite Unità Virtuali Abilitate Nodali - UVAN o Unità Virtuali Abilitate Zonali - UVAZ, mentre per gli impianti di taglia inferiore è possibile essere abilitati in forma aggregata. Tali UP, ai fini del dispacciamento, sono classificate come “UP alimentate da fonti rinnovabili non programmabili abilitate alla fornitura di servizi ancillari nazionali globali che beneficiano dei meccanismi di supporto con integrazione nel servizio di dispacciamento”.

L'abilitazione al MBR viene presentata a Terna dal Balancing Service Provider (nel seguito BSP) al quale il Soggetto Richiedente ha conferito mandato per l'esercizio dell'impianto per tale finalità.

Poiché il GSE non può svolgere anche il ruolo di BSP, il Soggetto Richiedente, nei casi in cui l'energia è ritirata dal GSE e intende partecipare al MBR, dovrà necessariamente individuare un soggetto terzo come BSP ai fini dell'abilitazione al MBR.

Si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal TIDE, fino al 31 gennaio 2026, è consentita solo l'abilitazione delle UP come UAS o UVAZ; l'abilitazione come UVAN sarà, invece, consentita a decorrere dal 1° febbraio 2026. Si rimanda per maggiori approfondimenti alle determinazioni dell'ARERA e al Codice di Rete di Terna.

7. Modalità di restituzione

Il periodo di restituzione decorre dalla data di entrata in esercizio della nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili per una durata pari a 20 anni, al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore che vengono recuperate alla fine del periodo, fatta salva l'eventuale estensione di detto periodo fino ad ulteriori 20 anni (“Periodo di Estensione”), funzionali al recupero del Vantaggio Residuo di cui all'art. 2 comma 1, lett r) del Decreto, così come definito nei paragrafi successivi.

Entro il giorno 25 del mese $m+1$ (dove “ m ” è il mese di competenza del corrispettivo), il GSE determina e comunica al Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo l'ammontare degli importi spettanti che può essere fatturato al GSE o, in caso di differenziale negativo, l'ammontare che viene fatturato dal GSE al Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo.

La corresponsione del corrispettivo può avvenire solo a valle del completamento della procedura di fatturazione, a carico del Soggetto Richiedente, da concludersi entro l'ultimo giorno del mese, al fine di ottenere il pagamento l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo. (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

Nel caso in cui gli importi calcolati assumano valore negativo (a favore del GSE), ovverosia quando il prezzo zonale nel periodo rilevante risulti superiore al Prezzo di cessione, il GSE, entro la fine del mese $m+1$, provvederà a emettere fattura elettronica nei confronti del Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo, che dovrà pagarla entro la fine del mese $m+2$.

Gli importi spettanti al GSE, qualora non pagati, saranno oggetto di recupero anche a mezzo di compensazione con altri corrispettivi spettanti al Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo.

Nel caso in cui continui a sussistere la posizione debitoria nei confronti del GSE, quest'ultimo si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento per tutta l'energia immessa in rete dalla Nuova capacità di generazione di cui agli obblighi iii) e iv) della parte V.

A tal fine, il Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo, alla stipula del Contratto di Aggiudicazione o comunque contestualmente alla comunicazione dell'entrata in esercizio dell'impianto, conferisce apposito mandato senza rappresentanza allo stesso GSE per l'eventuale subentro di cui al paragrafo precedente. Sulla base del suddetto mandato, il GSE notificherà a Terna, secondo modalità che saranno definite congiuntamente tra le Società, e per conoscenza al Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo, l'inserimento dell'impianto nel Contratto di Dispacciamento in immissione del GSE alla prima data utile.

8. Fatturazione degli importi

Il GSE, compatibilmente con la disponibilità e qualità delle misure di energia prodotta e immessa in rete, resa dal Gestore di Rete competente, provvede mensilmente alla liquidazione degli importi dovuti.

Nel caso in cui il Gestore di Rete comunichi eventuali rettifiche dei valori dell'energia dopo il mese successivo a quello di competenza, il GSE, previa verifica, procederà con il conguaglio mensile rispetto ai valori precedentemente comunicati.

Entro il giorno 25 del mese $m+1$, a seguito della ricezione dei dati e delle informazioni inviati dal Produttore e dai Gestori di rete, il GSE determina e comunica al Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo l'ammontare dei corrispettivi spettanti che può essere fatturato al GSE o, in caso di Differenziale negativo, l'ammontare oggetto di fatturazione da parte del GSE verso il Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo.

La corresponsione del Differenziale potrà avvenire solo a valle del completamento della procedura di fatturazione, a carico del Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo, da concludersi entro l'ultimo giorno del mese al fine di ottenere il pagamento con valuta ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di emissione della fattura.

A tal riguardo il GSE, sulla base dei dati anagrafici acquisiti, produrrà un documento "Proposta di fattura" che il Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo dovrà integrare con il numero che vorrà attribuire al documento.

Relativamente al processo di fatturazione elettronica, gestito da GSE per conto del Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo, si rimanda a quanto pubblicato sul sito GSE in materia di fatturazione elettronica ai sensi del DM 55/2013.

Il termine di pagamento è subordinato:

- a. al completamento, da parte del Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo, delle informazioni di numero fattura nel preliminare di fattura entro l'ultimo giorno calendariale del mese; diversamente, la scadenza sarà posticipata all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di fatturazione (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma);
- b. alla ricezione della notifica di accettazione da parte dello Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate della fattura emessa. Eventuali ritardi sui pagamenti dovuti a rifiuti e ritardi da parte dello SdI non daranno luogo al riconoscimento degli interessi di mora;
- c. alla ricezione della liberatoria a seguito delle verifiche effettuate dal GSE, come previsto dal DM 18 gennaio 2008, n. 4, concernente le modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973 in materia di "disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

Nel caso in cui il differenziale risultasse negativo (i.e. a favore del GSE), il GSE entro la fine del mese $m+1$ provvederà a emettere fattura nei confronti del Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo che dovrà pagarla entro la fine del mese $m+2$.

Gli importi dovuti al GSE, qualora non corrisposti, saranno recuperati anche mediante compensazione con le somme relative alle produzioni dei mesi successivi, eventualmente riferite ad altri contratti.

Nel caso in cui continui a sussistere la posizione debitoria nei confronti del GSE, quest'ultimo si riserva la facoltà di subentrare come Utente del Dispacciamento dell'impianto.

9. Vantaggio residuo

Il Vantaggio residuo è il minor valore tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione e la differenza, se positiva, tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione e il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di restituzione. Se la differenza tra il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione e il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di restituzione è negativa o nulla, il Vantaggio residuo è pari a zero, in quanto la restituzione ha pienamente compensato l'anticipazione. Pertanto, il Vantaggio residuo V_R è pari a:

$$V_R = \min (A; \max (0; (A - R)))$$

- in cui A è il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il Periodo di anticipazione. Nel caso in cui i Clienti finali energivori/Aggregatori trasferiscano l'Obbligo di restituzione dell'energia anticipata a più Soggetti terzi delegati/Soggetti terzi

aggiudicatari, tale valore viene riproporzionato sui singoli soggetti in funzione delle quote di energia, oggetto di restituzione, dei relativi contratti “c” (Addendum o Contratto di Aggiudicazione), determinando il valore dei parametri A_c .

Quindi $A = \sum A_c$;

- in cui R è il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il Periodo di restituzione. Nel caso in cui l’Obbligo di restituzione dell’energia anticipata sia assolto mediante la realizzazione di “n” interventi, tale parametro è definito, per ogni contratto, in funzione dei flussi finanziari di restituzione riconducibili a ogni singolo intervento “i”, determinando il valore dei parametri R_c calcolati come sommatoria dei parametri R_i .

Quindi:

$$R = \sum R_c \text{ e } R_c = \sum R_i;$$

Per ogni contratto:

$$V_{Rc} = \min (A_c; \max (0; (A_c - R_c)))$$

Il GSE mette a disposizione della controparte del contratto il valore aggiornato del Vantaggio residuo non oltre il diciannovesimo anno dall’inizio del Periodo di restituzione, ferma restando la possibilità da parte di quest’ultimo di richiedere dal diciottesimo anno la stima della quantificazione dello stesso nonché dell’eventuale numero di anni necessari relativo all’estensione del contratto utilizzando la migliore stima disponibile dei prezzi di mercato e della producibilità degli impianti.

Qualora al termine del Periodo di restituzione risulti:

- un valore del Vantaggio residuo pari a zero, il contratto si intenderà risolto;
- un valore positivo del Vantaggio residuo, il soggetto titolare del contratto dovrà optare tra l’estensione degli obblighi contrattuali, la liquidazione immediata del Vantaggio residuo o la cessione a titolo gratuito della proprietà degli impianti, secondo le modalità successivamente riportate.

Nel caso in cui l’Obbligo di restituzione dell’energia anticipata sia assolto mediante la realizzazione di “n” interventi, qualora al termine del Periodo di restituzione afferente al primo degli “n” interventi realizzati nell’ambito del medesimo contratto “c” residuassero flussi finanziari R_i non ancora regolati, il GSE si riserva di utilizzare stime di dati di produzione di energia e di prezzo funzionali alla determinazione del Vantaggio residuo V_{Rc} , i cui criteri metodologici saranno resi noti mediante la pubblicazione di successive istruzioni operative.

10. Modalità di calcolo del Vantaggio residuo

Anticipazione (A)

Il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione è calcolato applicando all'energia oggetto di contratto la differenza (in valore assoluto) tra il Prezzo di cessione di 65 €/MWh e i prezzi medi di vendita dell'energia elettrica per i mesi del 2025 fino a settembre 2025, nonché i prezzi rilevabili sulla piattaforma EEX per i residui periodi del triennio, rilevati al 30 settembre 2025. Tali prezzi risultano pari a 114,4 €/MWh per il 2025, 103,8 €/MWh per il 2026, 97,2 €/MWh per il 2027.

Il valore dei flussi finanziari durante il periodo di anticipazione è attualizzato (capitalizzato) al 2028 con un tasso del 4,25%.

Restituzione (R)

Il valore attualizzato dei flussi finanziari durante il periodo di restituzione è dato dalla composizione di due elementi: i flussi finanziari della capacità oggetto di restituzione e i flussi finanziari della capacità aggiuntiva.

- 1) I flussi finanziari della capacità oggetto di restituzione e dedicata all'Energy Release sono calcolati come differenza tra il Prezzo di cessione di 65 €/MWh e un LCOE calcolato a partire da un valore di 73 €/MWh, aggiornato in misura pari al 50% della differenza tra il Prezzo di cessione di 65 €/MWh e l'esito delle procedure della prima sessione d'asta del DM FERX (ai fini di tale calcolo si considera il prezzo di esercizio medio, ponderato per la capacità e le diverse tecnologie, di tutte le offerte ricevute nell'ambito della prima asta del DM FERX, al netto di quelle escluse).
- 2) I flussi finanziari della capacità aggiuntiva sono calcolati considerando per i costi il medesimo LCOE di cui sopra, e per i ricavi la media dei prezzi zonal del Mercato del Giorno Prima ponderata in ragione dell'energia prodotta in ciascuna zona della capacità oggetto dello specifico contratto.

Per entrambi i flussi finanziari si considera la produzione teorica come determinata dal GSE ai fini della quantificazione della capacità da contrattualizzare per la restituzione dell'energia, ferma restando la facoltà del soggetto sottoscrittore di richiedere al GSE di utilizzare la produzione effettiva. Qualora si utilizzi la produzione teorica, il prezzo medio di mercato di cui al precedente punto 2) è calcolato dal GSE sulla base del prezzo medio catturato dal fotovoltaico nelle sue ore di produzione su base statistica, per ciascuna zona di mercato e annualmente (tale prezzo potrebbe essere anche sensibilmente inferiore al prezzo medio di mercato).

Il valore dei flussi finanziari durante il periodo di restituzione è attualizzato al 2028 con un tasso pari al WACC di investimenti in impianti fotovoltaici efficienti. A tal fine si assume un valore del 6,5%, già utilizzato per gli impianti efficienti in ambito DM FERX nella deliberazione ARERA 339/2025/R/EFR, sulla base di uno studio condotto dal GSE.

11. Modalità di regolazione del Vantaggio residuo

Il GSE calcola, con adeguato anticipo e comunque non oltre il diciannovesimo anno dall'inizio del Periodo di restituzione il valore del Vantaggio Residuo e lo comunica al soggetto contraente, ai fini dell'esercizio, nel caso in cui risulti un valore positivo del Vantaggio residuo, di una delle seguenti opzioni circa la modalità di regolazione dello stesso:

- 1) Liquidazione immediata dell'importo. Il titolare del contratto dovrà indicare al GSE tale volontà; in tal caso, il GSE provvederà a risolvere il Contratto entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento del vantaggio residuo.
- 2) Cessione a titolo gratuito al GSE della proprietà degli impianti e delle aree su cui insistono gli stessi, previa presentazione di una perizia asseverata da parte di soggetti qualificati che certifichi il corretto stato di funzionamento dell'impianto, in continuità secondo i migliori standard di diligenza e nel rispetto della normativa applicabile e dei titoli autorizzativi. Il titolare del contratto dovrà indicare al GSE tale volontà. In tal caso, il GSE provvederà a risolvere il contratto entro 30 giorni dall'avvenuta cessione della proprietà degli impianti.
- 3) Estensione degli obblighi contrattuali fino alla completa regolazione del Vantaggio residuo per un periodo, comunque, non superiore a ulteriori vent'anni. L'estensione degli obblighi contrattuali, con le medesime modalità operative della fase di restituzione, prevede che il GSE regoli l'energia oggetto di contratto come rilevata dalle apparecchiature di misura, mensilmente, con un differenziale tra il prezzo di cessione, che è determinato dal GSE come pari alla stima dei costi operativi al termine del periodo di restituzione, e il prezzo registrato sul MGP nel periodo rilevante delle transazioni, nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto contrattualizzato. Come per la fase di restituzione, si tratta di un CfD a due vie, pertanto:
 - se il prezzo MGP è maggiore del prezzo di cessione, risulta un differenziale negativo, quindi il GSE provvede a richiedere al Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo il pagamento del corrispettivo in oggetto;
 - se il prezzo MGP è minore del prezzo di cessione, risulta un differenziale positivo, quindi il GSE eroga il corrispettivo a favore del Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo.

Il prezzo di cessione include tutti i costi operativi per l'esercizio, la gestione e la manutenzione di impianti fotovoltaici in continuità secondo i migliori standard di diligenza e nel rispetto della normativa applicabile e dei titoli autorizzativi, ivi inclusi eventuali costi insorgenti correlati al mantenimento dei diritti sul sito e al corretto stato di funzionamento dell'impianto. La stima del prezzo di cessione è ottenuta a partire dall'ipotesi di costo operativo specifico iniziale di 22 €/kW all'anno, rivalutata al termine del periodo di restituzione secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC). Assumendo un NIC al 2%, si ha un costo operativo specifico di circa 33 €/kW dopo venti anni. Tale valore sarà aggiornato annualmente secondo il NIC. Al fine di determinare il prezzo di cessione, si effettua il rapporto tra il costo

operativo specifico di cui sopra e la produzione teorica media annua già utilizzata per il calcolo del Vantaggio residuo. In particolare, per il fotovoltaico, applicando la suddetta produzione teorica, risulta un prezzo di cessione al primo anno del periodo di estensione rispettivamente di 23, 27 e 33 €/MWh per le zone SUD, CENTRO e NORD. Tale valore è eventualmente aggiornato dal GSE al diciottesimo anno di validità del contratto al fine di tenere conto di eventuali aumenti dei costi di esercizio e manutenzione imprevedibili al momento della prima determinazione. È fatto salvo il diritto da parte dei soggetti sottoscrittori dei contratti di presentare una perizia asseverata da parte di soggetti qualificati che certifichi un diverso, maggior o minor costo, fornendone adeguata evidenza, di cui il GSE è tenuto a tenere conto nella determinazione del prezzo di cessione. In ogni caso, il prezzo di cessione sarà aggiornato annualmente secondo il NIC.

I flussi di cassa del contratto nel periodo di estensione sono attualizzati al primo anno dell'estensione con un tasso del 4,25%. Il valore attualizzato di tali flussi di cassa (qualora negativi, ovvero degli incassi per il GSE) erode progressivamente il valore del vantaggio residuo calcolato con la metodologia sopra descritta. Il Periodo di estensione si interrompe quando tutto il Vantaggio residuo è stato restituito, e comunque non eccede venti anni.

PARTE XI. Risoluzione e recesso

1. Risoluzione o recesso intervenuti nel Periodo di anticipazione

A seguito della risoluzione o del recesso del Contratto, il Cliente finale energivoro/aggregatore è tenuto a restituire gli importi corrisposti alla data di efficacia della risoluzione o del recesso, incluso il valore delle GO trasferite in anticipazione secondo il Prezzo medio di valorizzazione delle GO; tali importi sono attualizzati (capitalizzati) al 2028 con un tasso del 4,25%.

A seguito della risoluzione o del recesso dall'Addendum o dal Contratto di aggiudicazione, il Soggetto terzo delegato/Soggetto terzo aggiudicatario è tenuto a restituire la valorizzazione economica dell'energia oggetto dell'Addendum o del Contratto di aggiudicazione, in misura pari al differenziale, se positivo, tra:

- il Prezzo medio di vendita dell'energia, per i mesi del periodo di anticipazione, disponibile alla data di efficacia del recesso/risoluzione, nonché i prezzi rilevabili sulla piattaforma EEX per i residui periodi del triennio, rilevati al 30 settembre 2025. Tali prezzi risultano pari a 114,4 €/MWh per il 2025, 103,8 €/MWh per il 2026, 97,2 €/MWh per il 2027;
- e il Prezzo di cessione;

oltre al valore delle GO relative all'energia oggetto dell'Addendum o del Contratto di aggiudicazione secondo il Prezzo medio di valorizzazione delle GO.

2. Risoluzione o recesso dal Contratto, dall'Addendum o dal Contratto di Aggiudicazione, intervenuti nel Periodo di restituzione

In caso di recesso o risoluzione intervenuti nel Periodo di restituzione, il soggetto contraente è tenuto al pagamento degli importi relativi all'Energia elettrica non ancora restituita (energia elettrica calcolata come differenza tra l'energia contrattualizzata e l'energia già oggetto di valorizzazione alla data di efficacia del recesso o della risoluzione) e alla liquidazione dell'eventuale Vantaggio residuo. Il GSE, in tal caso, richiederà la regolazione economica di un importo così determinato:

- il prodotto tra la quota parte dell'energia elettrica non ancora restituita alla data di efficacia del recesso o della risoluzione e la differenza, se positiva tra:
 - a) il valore medio dei prezzi annui rilevabili sulla piattaforma EEX per il triennio a partire dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione
 - b) e il Prezzo di cessione;
- il controvalore economico delle GO relative al medesimo quantitativo di energia oggetto di regolazione economica valorizzate al prezzo medio delle stesse all'anno solare precedente;
- il Vantaggio residuo calcolato come riportato nei paragrafi precedenti.

3. Disposizioni comuni

Il soggetto contraente può recedere dal Contratto, dall'Addendum o dal Contratto di aggiudicazione in qualsiasi momento dandone comunicazione al GSE.

L'efficacia del recesso è condizionata alla verifica da parte del GSE dell'avvenuta restituzione ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del Decreto e ha effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di richiesta.

Il soggetto contraente dovrà provvedere alla restituzione in oggetto entro 90 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione. In assenza di adempimento, il GSE si riserva di avviare le ulteriori azioni volte al recupero degli importi.

Ai sensi dell'art.7, comma 1, lettera h) del Decreto con riferimento alle quantità di energia elettrica oggetto del Contratto per cui sia stato sottoscritto l'Addendum oppure per le quantità che non siano state selezionate nell'ambito della Procedura Competitiva, non è consentito ai Clienti finali energivori/aggregatori avvalersi della facoltà di recesso.

I Clienti finali energivori/aggregatori possono in ogni caso avvalersi della facoltà di recesso per le quantità di energia elettrica oggetto del Contratto per cui siano stati selezionati nell'ambito della procedura competitiva o che non siano oggetto dell'Addendum.

In caso di recesso o di risoluzione il GSE non è tenuto alla restituzione di alcun importo già corrisposto al Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo ivi inclusi i differenziali e le trattenute che restano acquisiti in via definitiva dal GSE.

Gli importi previsti ai paragrafi precedenti costituiscono liquidazioni preventive e forfetarie del danno patito dal GSE per effetto della risoluzione o del recesso. È fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno che sarà quantificato dal GSE al termine del Periodo di anticipazione.

PARTE XII. Verifiche e controlli

1. Modalità di svolgimento delle attività di verifica

Il GSE, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, si riserva di effettuare, negli ambiti di propria competenza, controlli, sia di tipo documentale sia attraverso sopralluoghi, al fine di accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti stabiliti dal Decreto necessari per beneficiare dello schema di richiesta di anticipazione di cui al D.L. 181/2023, convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11, con riferimento, in particolare, agli interventi connessi alla realizzazione di nuova capacità di generazione.

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi e la conformità degli interventi effettivamente realizzati a quanto previsto ai fini dell'accesso al meccanismo di anticipazione.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241 del 1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri e ogni altra informazione ritenuta utile, nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Soggetto Beneficiario o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 241 del 1990, il Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti

rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità.

Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Nell'ambito delle verifiche il Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Le verifiche oggetto del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono attribuiti alle Amministrazioni statali regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano a esserne conseguentemente responsabili.

Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni negli ambiti di competenza, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il GSE, qualora ritenuto necessario, si riserva di segnalare alle Autorità/Amministrazioni l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità di adottare i provvedimenti di propria competenza.

2. Revoca degli importi

Il GSE dispone la revoca totale degli importi concessi al Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo e delle GO in tutti i casi in cui, all'esito dell'attività di verifica mediante controlli documentali e/o sopralluoghi, vengano accertate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti violazioni:

- presentazione da parte del Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo di dichiarazioni mendaci o errate o di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- mancata realizzazione di nuova capacità di generazione (si veda al riguardo quanto riportato al paragrafo 1 della Parte X delle presenti Regole);
- comportamento ostativo od omissivo tenuto dal Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso al sito di realizzazione dell'intervento ovvero alla documentazione;
- inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo.

In caso di revoca totale, il Cliente finale energivoro/aggregatore/Soggetto terzo deve restituire tutti gli importi erogati ed il controvalore delle GO entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.

Al di fuori delle ipotesi precedenti, qualora il GSE riscontri difformità, inadempimenti o fattispecie che rilevino ai fini dell'esatta quantificazione degli importi e delle GO, dispone le prescrizioni più opportune o ridetermina l'importo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente percepite.

3. Restituzione degli importi

In assenza di adempimento alla restituzione, al fine di recuperare gli importi, il GSE si riserva di escutere le garanzie, adottare forme di compensazione con partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali e subentrare come Utente del Dispacciamento dell'impianto.

Il GSE si riserva inoltre, qualora necessario, di intraprendere ulteriori azioni volte al recupero degli importi ivi incluso l'avvio di azioni legali presso le sedi competenti.

PARTE XIII. Allegati

1. Allegato 1 – Categorie di interventi ammissibili

Tutti gli interventi citati nel presente Allegato devono essere realizzati utilizzando componenti nuovi o rigenerati.

Le diverse categorie di intervento risultano ammissibili alla Procedura competitiva del Decreto in funzione delle specifiche tipologie di impianto come di seguito riportato:

- gli impianti di nuova costruzione sono ammissibili per tutte le tipologie di impianto;
- il rifacimento integrale è previsto per tutte le tipologie di impianto, ad esclusione degli impianti idroelettrici installati sugli acquedotti;
- l'intervento di rifacimento parziale non è contemplato per gli impianti eolici e fotovoltaici;
- il potenziamento è previsto per tutte le tipologie di impianto, ad esclusione degli impianti idroelettrici.

Tipologia impianto → ↓ Categorie intervento	Eolico	Fotovoltaico	Idroelettrico non su acquedotto	Idroelettrico su acquedotto
Nuova costruzione	X	X	X	X
Rifacimento integrale	X	X	X	
Rifacimento parziale			X	X
Potenziamento	X	X		

Tabella 4 – Categorie d'intervento ammissibili per ciascuna tipologia di impianto

1. Impianto di nuova costruzione

Un impianto alimentato a fonti rinnovabili è considerato nuovo se non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti ed è realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno cinque anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso. Quest'ultima condizione dovrà essere verificata alla data di inizio dei lavori di costruzione del nuovo impianto, come riscontrabile dalla comunicazione di inizio lavori trasmessa all'Amministrazione competente.

A tal fine si specifica che per impianti connessi alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in alta (AT) e altissima tensione (AAT), la condivisione di tratti di impianti di utenza per la connessione non costituisce interconnessione funzionale.

Un impianto fotovoltaico può essere identificato nella categoria “nuova costruzione” solo se:

- i moduli fotovoltaici e/o gli altri componenti di impianto considerati fino al punto di connessione/consegna (identificato dal POD) sono installati in aree del tetto e/o dei piani dell'edificio/fabbricato e/o a terra e/o su altre strutture comunque denominate su cui non erano presenti nei precedenti 5 anni (contati a partire dalla data di avvio dei lavori di realizzazione) i moduli e/o i componenti considerati fino al punto di connessione/consegna (identificato dal POD), di un preesistente impianto fotovoltaico;
- è dotato di un punto di connessione/consegna (identificato dal POD) nel quale non risulta connesso un altro impianto fotovoltaico;
- non presenta interconnessioni funzionali con altri impianti.

In merito al primo punto si precisa che, per verificare la “presenza” dei moduli e/o dei componenti considerati fino al punto di connessione/consegna (identificato dal POD) nelle aree sul tetto e/o sui piani dell'edificio/fabbricato, è necessario, in relazione all'impianto preesistente, considerare le aree che si ottengono dalla proiezione ortogonale dei moduli fotovoltaici e/o degli altri componenti sul piano orizzontale nonché le aree, anche non interessate da dette proiezioni ortogonali, ma comunque necessarie, per motivi tecnici, all'installazione dell'impianto secondo la Regola dell'arte (ad esempio aree necessarie a distanziare tra loro i moduli per evitare l'ombreggiamento).

L'installazione di moduli fotovoltaici connessi nel medesimo punto di connessione/consegna (identificato dal POD) di un impianto fotovoltaico preesistente, anche se quest'ultimo non percepisce incentivi, non è identificabile nella categoria “nuova costruzione” ma nella categoria “potenziamento”.

2. Rifacimento Integrale

È l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nei paragrafi successivi.

2.1 Impianto idroelettrico non su acquedotto È l'intervento che comporta la totale ricostruzione di tutte le opere idrauliche appartenenti all'impianto e la sostituzione, di tutti i gruppi turbina-alternatore costituenti l'impianto stesso. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico utilizzi opere idrauliche consortili, che risultano esclusivamente nella disponibilità di un soggetto terzo, queste opere potranno non essere interessate dall'intervento; l'intervento di rifacimento integrale non è contemplato per gli impianti idroelettrici installati negli acquedotti.

2.2 Impianto diverso da idroelettrico Per il rifacimento integrale di un impianto diverso da un impianto idroelettrico possono essere riutilizzate le sole infrastrutture elettriche, le opere infrastrutturali interrate e gli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto.

In particolare:

- a) per impianti eolici l'integrale sostituzione di tutti gli aerogeneratori appartenenti all'impianto;
- b) per impianti fotovoltaici: l'integrale sostituzione di tutti i moduli e di tutti i gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata appartenenti all'impianto;

in entrambi i casi, per connessioni in AT o AAT, l'integrale sostituzione riguarda tutti componenti della/e sezione/i d'impianto interessata/e dall'intervento. Al riguardo, si precisa che, nel caso l'intervento preveda la mancata sostituzione e il mantenimento in funzione di una o più sezioni costituenti l'impianto preesistente, l'energia incentivabile per l'intervento di rifacimento integrale è costituita dalla sola energia prodotta netta immessa in rete dalle sezioni oggetto di intervento. È pertanto necessaria la suddivisione dell'impianto in specifiche sezioni, dotate delle opportune apparecchiature di misura, ferme restando le determinazioni di ARERA nel TIDE in relazione alle modalità di identificazione delle UP al fine di garantire la quantificazione dell'energia imputabile all'intervento.

3. Rifacimento parziale

Il rifacimento parziale è l'intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza produttiva dell'impianto e prevede almeno la completa sostituzione di tutti i gruppi turbina alternatori della sezione oggetto di intervento. L'intervento di rifacimento parziale non è contemplato per gli impianti eolici e fotovoltaici.

Si rimanda alle determinazioni di ARERA nel TIDE in relazione alle modalità di identificazione delle UP.

4. Potenziamento

Il potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è l'intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sullo stesso volte ad ottenere un aumento della potenza o la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché, in entrambi i casi, l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica dell'ARERA (TIME).

Si specifica che l'accesso al meccanismo è consentito limitatamente alle nuove sezioni di impianto ascrivibili al potenziamento, che devono essere identificate come una nuova UP.

L'intervento di potenziamento non è contemplato per gli impianti idroelettrici.